

RGP

REGOLAMENTO GENERALE Previdenza



REGOLAMENTO GENERALE PREVIDENZA ¹

CAPO I

Iscrizione, obblighi dichiarativi e contributivi

Art. 1 - Modalità di iscrizione

1.1 - L'iscrizione ad INARCASSA avviene con provvedimento della Giunta Esecutiva su comunicazione di iscrivibilità dell'interessato, da presentarsi al verificarsi delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 7, secondo comma dello Statuto; essa ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità.

1.2 - In caso di domanda di iscrizione effettuata oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 2 del presente Regolamento, relativa all'anno solare nel quale si sono verificate le condizioni di iscrivibilità, l'iscritto è tenuto a versare ad INARCASSA una sanzione pari al 30 per cento dei contributi dovuti e non corrisposti.

1.3 - Nel caso di iscrizione d'ufficio, la sanzione è pari al 40 per cento dei contributi dovuti e non corrisposti. Tale sanzione aumenta al 60 per cento a partire dal 1° gennaio del quinto anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni di iscrivibilità, da calcolarsi su tutti i contributi dovuti e non corrisposti.

Art. 2 - Comunicazioni obbligatorie ad INARCASSA

2.1 - Entro il 31 ottobre di ogni anno, tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri ovvero all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, devono comunicare tramite INARCASSA online, direttamente o mediante intermediari abilitati, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o di altro strumento di comunicazione elettronica equivalente ed eventuali variazioni dello stesso ², il reddito professionale, dichiarato ai fini IRPEF e il volume di affari complessivo ai fini dell'IVA relativi all'anno precedente, nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionali, assoggettabile a contributo integrativo a favore di INARCASSA.

¹ Regolamento approvato dai Ministeri Vigilanti con nota del 19 novembre 2012, con le modifiche ed integrazioni approvate dai Ministeri Vigilanti al 26 agosto 2021.

² Modifica deliberata dal CND nella riunione del 24-25-26 giugno 2020, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

Testo previgente:

“2.1 - Entro il 31 Ottobre di ogni anno tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri ovvero all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono comunicare tramite INARCASSA on-line, direttamente o mediante intermediari abilitati, il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF ed il volume di affari complessivo ai fini dell'IVA relativi all'anno precedente, nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di INARCASSA.

La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative. Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti ad INARCASSA privi di partita IVA nell'anno in esame. Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite INARCASSA on-line, entro il termine di cui sopra, il volume di affari complessivo nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di INARCASSA”.

La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative. Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti ad INARCASSA privi di partita IVA nell'anno in esame. Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite INARCASSA on-line, entro il termine di cui sopra, il volume di affari complessivo nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di INARCASSA.

2.2 - Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari I.V.A., qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

2.3 - L'omissione, il ritardo oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro il termine medesimo, costituiscono infrazione disciplinare. Gli Ordini professionali competenti, su comunicazione di INARCASSA, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall'Albo fino all'adempimento. L'omissione o il ritardo della comunicazione ovvero l'omessa comunicazione o aggiornamento dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di altro strumento di comunicazione elettronica equivalente oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo comporta una sanzione pari a 100 euro³. Tale sanzione non si applica:

- a) nel caso in cui il soggetto obbligato provveda comunque al pagamento dei contributi entro i termini previsti e non ritardi l'invio oltre il 31 dicembre dell'anno nel quale la comunicazione deve essere prodotta;
- b) nel caso di errori formali di compilazione e/o rettifica della dichiarazione che non comportino l'addebito di una ulteriore contribuzione.⁴

3

Anno	Importo elevato a euro
2012	100
2013	105
2014	110
2015	115
2016	115
2017	115
2018	120
2019	125
2020	130
2021	135

⁴ Modifica deliberata dal CND nella riunione del 24-25-26 giugno 2020, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

Testo previgente:

“2.3 - L'omissione, il ritardo oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro il termine medesimo, costituiscono infrazione disciplinare. Gli Ordini professionali competenti, su comunicazione di INARCASSA, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall'Albo fino all'adempimento. L'omissione o il ritardo della comunicazione oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo comporta una sanzione pari a 100 euro. Tale sanzione non si applica nel caso in cui il soggetto obbligato provveda comunque al pagamento dei contributi entro i termini previsti e non ritardi l'invio oltre il 31 dicembre dell'anno nel quale la comunicazione deve essere prodotta”.

2.4 - L'infedele comunicazione, non seguita da rettifica entro il termine di cui al primo comma del presente articolo e dal pagamento dei contributi relativi, comporta una sanzione pari al 50 per cento dei contributi evasi, oltre gli interessi di cui all'art. 10, comma 2.

Tale sanzione non si applica se il contributo evaso è inferiore a 500 euro ⁵. In questo caso sui contributi non corrisposti vengono applicati solamente gli interessi. Si intende infedele la comunicazione resa ad INARCASSA con l'indicazione di un reddito professionale e/o di un volume d'affari professionale inferiore rispetto a quello dichiarato ai competenti uffici fiscali.

2.5 - Fermo restando l'applicazione degli artt. 1, 2 e 10, la sanzione relativa alla ritardata/omessa dichiarazione non è mai trasmissibile agli aventi causa anche se la suddetta irregolarità fosse contestuale al ritardato/omesso versamento dei contributi.

2.6 – Ai sensi dell'art. 16 della legge 3 gennaio 1981 n. 6, INARCASSA ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti Uffici delle Imposte Dirette e dell'I.V.A. le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti tutti gli ingegneri e architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni professionali o soci di società di professionisti, nonché i pensionati. Analoghe informazioni potranno essere ottenute relativamente alle dichiarazioni ed agli accertamenti definitivi concernenti le società di professionisti e le attività professionali delle società di ingegneria.

2.7 - Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente l'entità del reddito professionale ai fini IRPEF e del volume di affari professionale ai fini dell'IVA prodotti nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo. ⁶

2.7 bis – Qualora il termine di cui al comma 1 del presente articolo scada il sabato o in un giorno festivo si applica la disciplina prevista al successivo art. 10. ⁷

5

Anno	Importo elevato a euro
2012	500
2013	515
2014	525
2015	530
2016	530
2017	530
2018	540
2019	550
2020	555
2021	560

⁶ Modifica deliberata dal CND nella riunione del 24-25-26 giugno 2020, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

Testo previgente:

“2.7 - Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente l'entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.”

⁷ 2.7bis introdotto dal CND con la modifica deliberata nella riunione del 24-25-26 giugno 2020 e approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

2.8 - Il Consiglio di Amministrazione di INARCASSA delibera le modalità per l'applicazione del presente articolo e dell'articolo 10 del presente Regolamento.

Art. 3 - Controllo delle comunicazioni

3.1 - INARCASSA ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviatele e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari limitatamente agli ultimi cinque anni.⁸

3.2 - INARCASSA può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all'articolo 2, comma 3, ed è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

3.3 - INARCASSA ha facoltà di esigere dalle società di professionisti e dalle società di ingegneria la documentazione atta a comprovare la correttezza delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 2.

Art. 4 - Contributo soggettivo

4.1 – Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto da tutti gli iscritti ad INARCASSA.

Fino al 31 dicembre 2012, in virtù della normativa *ratione temporis* vigente, è calcolato applicando due distinte aliquote sul reddito professionale netto prodotto nell'anno di riferimento e risultante dalla relativa dichiarazione ai fini IRPEF:

- a) la prima fino a concorrenza del massimale contributivo;
- b) la seconda sulla parte di reddito eccedente tale massimale.

La quota dello 0,5 % dell'importo del contributo soggettivo, calcolato sul reddito di cui alla lettera a), è destinata al finanziamento delle attività assistenziali ed è improduttiva ai fini previdenziali, dall'anno 2010 fino al 31 dicembre 2012.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 il contributo soggettivo obbligatorio è calcolato applicando una sola aliquota fino a concorrenza del massimale contributivo come indicato nella tabella A allegata.

4.2 – A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'iscritto può versare un contributo soggettivo facoltativo, aggiuntivo rispetto a quello soggettivo obbligatorio, il cui importo è calcolato in base all'aliquota modulare applicata sul reddito fino al massimale contributivo indicati nella tabella B allegata. Tale contributo non può comunque essere inferiore all'importo minimo indicato in tale tabella.

Il contributo soggettivo facoltativo non può essere utilizzato in compensazione con debiti contributivi obbligatori né con le relative sanzioni e/o interessi.

4.3 – È comunque dovuto, da tutti gli iscritti ad INARCASSA, il contributo soggettivo minimo indicato nella tabella A allegata.

Tale contributo minimo è dovuto nella misura del 50% per i titolari di pensione di invalidità e per i pensionati titolari del sussidio per figli con disabilità grave i cui trattamenti siano erogati da

⁸ Modifica deliberata dal CND nella riunione del 24-25-26 giugno 2020, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

Testo previgente:

“3.1 - INARCASSA ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviatele e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari limitatamente agli ultimi dieci anni”.

INARCASSA.⁹

4.3 bis - Gli iscritti ad INARCASSA, con esclusione degli iscritti pensionati di INARCASSA, dei pensionati di altro ente previdenziale e dei beneficiari della contribuzione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo, che prevedono di produrre un reddito professionale per l'anno solare corrente inferiore al valore limite corrispondente al contributo minimo soggettivo dell'anno solare vigente hanno la facoltà di derogare all'obbligo di pagamento della contribuzione minima soggettiva.

Per accedere a detta deroga gli interessati devono presentare formale istanza entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 10.

Tale facoltà può essere esercitata al massimo per cinque annualità nell'arco dell'intero periodo di iscrizione ad Inarcassa antecedente il pensionamento.

Per gli iscritti che si avvalgono di detta facoltà l'anzianità previdenziale utile ai fini del diritto a pensione viene computata sulla base del rapporto tra l'importo del contributo soggettivo versato, corrispondente al reddito professionale dichiarato moltiplicato per la percentuale ordinaria del contributo soggettivo, e l'importo relativo al minimo del contributo soggettivo dovuto per lo stesso anno, applicato su 365 giorni ed arrotondato al valore superiore del giorno.¹⁰

⁹ Comma modificato dal CND con la modifica deliberata nella riunione del 24-25-26 giugno 2020 e approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

Testo previgente:

“4.3 - È comunque dovuto, da tutti gli iscritti ad INARCASSA, il contributo soggettivo minimo indicato nella tabella A allegata. Dal 1° gennaio 2013 tale contributo minimo è dovuto, nella misura del 50%, anche dagli iscritti cui è corrisposta la pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità ovvero la pensione contributiva.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, gli iscritti ad Inarcassa, con esclusione degli iscritti pensionati di Inarcassa e dei beneficiari della contribuzione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo, che prevedono di produrre un reddito professionale per l'anno solare corrente inferiore al valore limite corrispondente al contributo minimo soggettivo dell'anno solare vigente hanno la facoltà di derogare all'obbligo di pagamento della contribuzione minima soggettiva.

Per accedere a detta deroga gli interessati devono presentare formale istanza entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 10.

Tale facoltà può essere esercitata al massimo per cinque annualità nell'arco dell'intero periodo di iscrizione ad Inarcassa antecedente il pensionamento.

Per gli iscritti che si avvalgono di detta facoltà l'anzianità previdenziale utile ai fini del diritto a pensione viene computata sulla base del rapporto tra l'importo del contributo soggettivo versato, corrispondente al reddito professionale dichiarato moltiplicato per la percentuale ordinaria del contributo soggettivo, e l'importo relativo al minimo del contributo soggettivo dovuto per lo stesso anno, applicato su 365 giorni ed arrotondato al valore superiore del giorno.

Entro i cinque anni successivi a quello per il quale è stata esercitata la facoltà di cui sopra e comunque entro la domanda per l'accesso al trattamento pensionistico, gli iscritti possono corrispondere la differenza tra il contributo minimo soggettivo dovuto ed il contributo soggettivo versato, al fine di assicurarsi l'anzianità previdenziale dell'anno; l'onere a carico dell'iscritto viene determinato mediante il Regolamento Riscatti.

Nel caso in cui il reddito professionale prodotto risulti di importo uguale o superiore al reddito limite corrispondente al contributo minimo soggettivo dell'anno solare cui il conguaglio si riferisce, l'importo a saldo deve essere versato entro la scadenza prevista per il conguaglio; sulle quote di contributo minimo soggettivo non versate alle scadenze di pagamento previste sono dovuti gli interessi stabiliti dall'art. 10, comma 2 decorrenti dalle ordinarie scadenze di pagamento”.

Il testo deliberato dal CND nella riunione del 28-29 novembre 2013 e approvato dai Ministeri Vigilanti con nota del 26 marzo 2014 non prevedeva la deroga:

“4.3 - È comunque dovuto, da tutti gli iscritti ad INARCASSA, il contributo soggettivo minimo indicato nella tabella A allegata. Dal 1° gennaio 2013 tale contributo minimo è dovuto, nella misura del 50%, anche dagli iscritti cui è corrisposta la pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità ovvero la pensione contributiva”.

¹⁰ 4.3bis introdotto dal CND con la modifica deliberata nella riunione del 24-25-26 giugno 2020, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

4.3 ter - Costituisce causa di decadenza del beneficio della deroga la mancata presentazione della comunicazione obbligatoria di cui all'art. 2 del presente Regolamento entro il 31 dicembre dell'anno in cui la comunicazione deve essere prodotta.

La decadenza dal beneficio della deroga comporta l'applicazione delle sanzioni e degli interessi con decorrenza dalle scadenze ordinarie.

Entro i cinque anni successivi a quello per il quale è stata esercitata la facoltà di cui sopra e comunque entro la domanda per l'accesso al trattamento pensionistico, gli iscritti possono corrispondere la differenza tra il contributo minimo soggettivo dovuto ed il contributo soggettivo versato, al fine di assicurarsi l'anzianità previdenziale dell'anno; l'onere a carico dell'iscritto viene determinato mediante il Regolamento Riscatti.

Nel caso in cui il reddito professionale prodotto risulti di importo uguale o superiore al reddito limite corrispondente al contributo minimo soggettivo dell'anno solare cui il conguaglio si riferisce, l'importo a saldo deve essere versato entro la scadenza prevista per il conguaglio; sulle quote di contributo minimo soggettivo non versate alle scadenze di pagamento previste sono dovuti gli interessi stabiliti dall'art. 10, comma 2 decorrenti dalle ordinarie scadenze di pagamento.¹¹

4.4 – Gli ingegneri ed architetti che si iscrivono, o che si reinscrivono, ad INARCASSA prima di aver compiuto i trentacinque anni di età hanno diritto ad una riduzione della contribuzione di cui al presente articolo per cinque anni solari dalla prima iscrizione, comunque non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di età. In particolare, il contributo soggettivo obbligatorio di cui al primo comma del presente articolo è ridotto alla metà, mentre quello di cui al comma 3 è ridotto ad un terzo.

La riduzione contributiva è applicata solo se il reddito professionale dichiarato è uguale o inferiore al reddito medio dichiarato dagli iscritti a INARCASSA nel biennio precedente l'anno oggetto di agevolazione.

Il montante contributivo degli iscritti che hanno beneficiato dell'agevolazione del presente comma, è integrato, alla maturazione dei venticinque anni, anche non continuativi, di iscrizione ad Inarcassa a contribuzione piena, da una contribuzione figurativa fino a concorrenza della contribuzione piena calcolata con riferimento al periodo agevolato. L'accredito della contribuzione figurativa ha effetto dalla scadenza prevista per il pagamento del conguaglio dell'anno cui la contribuzione è riferita, ed i relativi oneri di capitalizzazione sono a carico di Inarcassa. È facoltà dell'iscritto versare in qualsiasi momento l'importo corrispondente alla contribuzione per la quale ha goduto dell'agevolazione di cui al presente comma. La contribuzione piena eventualmente versata aumenterà il montante contributivo a far data dal momento in cui il versamento viene effettuato, per la sola quota capitale senza rivalutazione per il periodo pregresso. In quest'ultimo caso, qualora l'interessato maturi i suddetti venticinque anni di iscrizione a contribuzione piena, INARCASSA provvederà comunque ad integrare il montante da questi maturato con un ulteriore importo corrispondente alla contribuzione per la quale egli avrebbe potuto godere dell'agevolazione di cui al presente comma.¹²

¹¹ 4.3 ter introdotto dal CND con la modifica deliberata nella riunione del 24-25-26 giugno 2020, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

¹² Modifica deliberata dal CND nella riunione del 24-25-26 giugno 2020, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

Testo previgente:

“4.4 – Gli ingegneri ed architetti che si iscrivono, o che si reinscrivono, ad INARCASSA prima di aver compiuto i trentacinque anni di età hanno diritto ad una riduzione della contribuzione di cui al presente articolo per cinque anni solari dalla prima iscrizione, comunque non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di età. In particolare, il contributo soggettivo obbligatorio di cui al primo comma del presente articolo è ridotto alla metà, mentre quello di cui al comma 3 è ridotto ad un terzo.

4.5 - Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF ex art. 9, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1981 n. 6.

Art. 5 - Contributo integrativo

5.1 - Tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri ovvero all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono applicare una maggiorazione percentuale, indicata nella tabella C allegata, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari professionale ai fini dell'I.V.A., e versarne ad INARCASSA l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte del debitore.

La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

L'obbligo di versamento del contributo integrativo persiste anche in caso di applicazione di facilitazioni fiscali.

5.1 bis – Ai fini del presente Regolamento, anche a decorrere dal 1.1.2013, non rientrano nel “volume di affari professionale complessivo ai fini I.V.A.”, i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art.21 comma 6 bis del DPR 633/1972. Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo ad Inarcassa, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente. ¹³

5.1 ter - A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai fini del computo del contributo integrativo dovuto, dal Volume di Affari IVA professionale annuo dovranno essere sottratte le operazioni effettuate nel medesimo anno con IVA esigibile negli anni successivi (ai sensi dell'art. 6 comma 5 del DPR 633/1972 e dell'art. 32-bis del D.L. 83/2012) e sommate quelle effettuate in anni precedenti ma con IVA esigibile nell'anno stesso.

Nella comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, da rendersi per l'anno 2016, il dichiarante dovrà autocertificare le operazioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2015 per le quali l'IVA non è ancora divenuta esigibile ai sensi delle norme di cui al paragrafo precedente, e l'ammontare del contributo integrativo già versato sulle stesse, alle aliquote previste alla data di fatturazione in applicazione della normativa vigente *ratione temporis*.

Dall'anno 2010 la citata riduzione è applicata fino a concorrenza del primo scaglione di reddito pensionabile. Sull'eccedenza viene applicata l'aliquota ordinaria.

Per gli ingegneri ed architetti iscritti ad INARCASSA entro il 31 dicembre 2009 è confermata l'agevolazione contributiva prevista dalla precedente normativa, qualora più favorevole rispetto a quella vigente. Anche nel caso di applicazione della normativa precedente, dall'anno 2010 la riduzione contributiva è applicata solo fino a concorrenza del primo scaglione di reddito pensionabile.

Per le annualità successive al 1° gennaio 2013 la riduzione contributiva è applicata solo se il reddito dichiarato è uguale o inferiore allo scaglione di reddito di cui alla lett. a) usato per il calcolo pensionistico di cui alla tabella G allegata. Inoltre, il montante contributivo degli iscritti che hanno beneficiato dell'agevolazione del presente comma, è integrato, alla maturazione dei venticinque anni, anche non continuativi, di iscrizione ad Inarcassa a contribuzione piena, da una contribuzione figurativa fino a concorrenza della contribuzione piena calcolata con riferimento al periodo agevolato. L'accredito della contribuzione figurativa ha effetto dalla scadenza prevista per il pagamento del conguaglio dell'anno cui la contribuzione è riferita, ed i relativi oneri di capitalizzazione sono a carico di Inarcassa. È facoltà dell'iscritto versare in qualsiasi momento l'importo corrispondente alla contribuzione per la quale ha goduto dell'agevolazione di cui al presente comma. La contribuzione piena eventualmente versata aumenterà il montante contributivo a far data dal momento in cui il versamento viene effettuato, per la sola quota capitale senza rivalutazione per il periodo pregresso. In quest'ultimo caso, qualora l'interessato maturi i suddetti venticinque anni di iscrizione a contribuzione piena, INARCASSA provvederà comunque ad integrare il montante da questi maturato con un ulteriore importo corrispondente alla contribuzione per la quale egli avrebbe potuto godere dell'agevolazione di cui al presente comma”.

¹³ 5.1bis comma introdotto dal CND con la modifica deliberata nella riunione del 26-27 giugno 2014, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 7 agosto 2014.

Per evitare duplicazioni contributive, a partire dalla comunicazione obbligatoria di cui al capoverso precedente, il dichiarante deduce, annualmente, dall'imponibile ai fini del contributo integrativo, i corrispettivi derivati da operazioni con imposta ad esigibilità differita emesse nel quadriennio di cui al paragrafo precedente, per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nell'anno oggetto della comunicazione stessa.

È comunque dovuto il contributo minimo di cui al comma 3 del presente articolo. ¹⁴

5.2 – La maggiorazione di cui al presente articolo deve essere applicata anche dalle associazioni o società di professionisti nella stessa percentuale del volume di affari ai fini dell'I.V.A. di cui al comma 1 del presente articolo, mentre il relativo obbligo di versamento ad INARCASSA grava sul singolo professionista, associato o socio. Le società di ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad INARCASSA. ¹⁵

5.3 – È in ogni caso dovuto, da tutti gli iscritti ad INARCASSA, il contributo integrativo minimo, indicato nella tabella C allegata.

Tale contributo minimo è dovuto nella misura del 50% per i titolari di pensione di invalidità e per i pensionati titolari del sussidio per figli con disabilità grave i cui trattamenti siano erogati da INARCASSA. ¹⁶

5.4 – Gli iscritti ad INARCASSA che fruiscono dell'agevolazione di cui all'art. 4, comma 4, devono corrispondere, per il medesimo arco temporale di tale agevolazione, il contributo minimo di cui al comma precedente ridotto ad un terzo, ferma restando l'integrale debenza di quanto addebitato alla committenza.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, il montante contributivo degli iscritti che hanno beneficiato dell'agevolazione del presente comma, è integrato, alla maturazione dei venticinque anni, anche non continuativi, di iscrizione ad INARCASSA a contribuzione piena, da una contribuzione figurativa fino a concorrenza della contribuzione minima calcolata con riferimento al periodo agevolato. L'accredito della contribuzione figurativa ha effetto dalla scadenza prevista per il pagamento del conguaglio dell'anno cui la contribuzione è riferita, ed i relativi oneri di capitalizzazione sono a carico di Inarcassa. È facoltà dell'iscritto versare in qualsiasi momento l'importo corrispondente alla contribuzione per la quale ha goduto dell'agevolazione di cui al presente comma.

¹⁴ 5.1ter comma così formulato dal CND con la modifica deliberata nella riunione del 24-25 novembre 2016, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 20 dicembre 2016.

¹⁵ Comma così modificato dal CND nella riunione del 5-6 marzo 2015 ed approvato dai Ministeri Vigilanti con nota del 5 novembre 2015.

Testo previgente:

“5.2 – La maggiorazione di cui al presente articolo deve essere applicata anche dalle associazioni o società di professionisti nella stessa percentuale del volume di affari ai fini dell'I.V.A. di cui al comma 1 del presente articolo, mentre il relativo obbligo di versamento ad INARCASSA grava sul singolo professionista, associato o socio. Le società di ingegneria e le società di professionisti, di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e s.m., sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad INARCASSA”.

¹⁶ Modifica deliberata dal CND nella riunione del 24-25-26 giugno 2020, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

Testo previgente:

“5.3 – E' in ogni caso dovuto, da tutti gli iscritti ad INARCASSA, il contributo integrativo minimo. Dal 1° gennaio 2013 tale contributo minimo è dovuto, nella misura del 50%, anche dagli iscritti cui è corrisposta la pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità ovvero della pensione contributiva.”.

La contribuzione piena eventualmente versata aumenterà il montante contributivo a far data dal momento in cui il versamento viene effettuato, per la sola quota capitale senza rivalutazione per il periodo pregresso. In quest'ultimo caso, qualora l'interessato maturi i suddetti venticinque anni di iscrizione a contribuzione piena, INARCASSA provvederà, ad integrare il montante da questi maturato con un ulteriore importo corrispondente alla contribuzione per la quale egli avrebbe potuto godere dell'agevolazione di cui al presente comma.¹⁷

5.5 – A decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo integrativo è dovuto anche sui corrispettivi inerenti le prestazioni effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e società di ingegneria. In sede di dichiarazione annuale INARCASSA il soggetto a cui è addebitato il contributo integrativo, purché non sia il committente finale, può dedurre tale contributo dal totale del contributo integrativo dovuto in base al proprio volume d'affari professionale calcolato annualmente ai fini I.V.A. Sempre in occasione della citata dichiarazione annuale dovrà, inoltre, compilare e sottoscrivere il modulo riepilogativo dei dati relativi ai soggetti ai quali ha corrisposto il contributo integrativo INARCASSA. La mancata o l'infedele compilazione del modulo riepilogativo annulla la possibilità di deduzione.

5.6 - Il contributo integrativo non è assoggettabile all'IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale.

Art. 5 bis – Società Tra Professionisti ¹⁸

5.bis. 1 - Le Società Tra Professionisti costituite ai sensi dell'art. 10.10 della Legge n. 183/2011 e del D. I. 34/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono tenute ad applicare, in fattura, a carico dei propri committenti, la maggiorazione percentuale a titolo di contributo integrativo di cui all'articolo 5, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari prodotto ai fini IVA in proporzione

¹⁷ Modifica deliberata dal CND nella riunione del 24-25-26 giugno 2020, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

Testo previgente:

“5.4 - Gli iscritti ad INARCASSA che fruiscono dell'agevolazione di cui all'art. 4, comma 4, devono corrispondere, per il medesimo arco temporale di tale agevolazione, il contributo minimo di cui al comma precedente ridotto ad un terzo, ferma restando l'integrale debenza di quanto addebitato alla committenza.

Per gli ingegneri ed architetti, che siano stati iscritti ad Inarcassa entro il 31 dicembre 2009, è confermata l'agevolazione contributiva prevista dalla precedente normativa statutaria qualora più favorevole rispetto a quella vigente.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, il montante contributivo degli iscritti che hanno beneficiato dell'agevolazione del presente comma, è integrato, alla maturazione dei venticinque anni, anche non continuativi, di iscrizione ad Inarcassa a contribuzione piena, da una contribuzione figurativa fino a concorrenza della contribuzione minima calcolata con riferimento al periodo agevolato a condizione che la sua media reddituale risulti uguale o inferiore allo scaglione di reddito di cui alla lett. a) usato per il calcolo pensionistico di cui alla tabella G allegata. L'accredito della contribuzione figurativa ha effetto dalla scadenza prevista per il pagamento del conguaglio dell'anno cui la contribuzione è riferita, ed i relativi oneri di capitalizzazione sono a carico di Inarcassa. È facoltà dell'iscritto versare in qualsiasi momento l'importo corrispondente alla contribuzione per la quale ha goduto dell'agevolazione di cui al presente comma.

La contribuzione piena eventualmente versata aumenterà il montante contributivo a far data dal momento in cui il versamento viene effettuato, per la sola quota capitale senza rivalutazione per il periodo pregresso. In quest'ultimo caso, qualora l'interessato maturi i suddetti venticinque anni di iscrizione a contribuzione piena, INARCASSA provvederà, qualora la sua media reddituale risulti uguale o inferiore allo scaglione di reddito di cui alla lett. a) usato per il calcolo pensionistico di cui alla tabella G allegata, ad integrare il montante da questi maturato con un ulteriore importo corrispondente alla contribuzione per la quale egli avrebbe potuto godere dell'agevolazione di cui al presente comma.”

¹⁸ Articolo 5bis introdotto dal CND con la modifica deliberata nella riunione del 5-6 marzo 2015, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 5 novembre 2015.

alla quota di partecipazione dei soci iscritti agli Albi degli Ingegneri o Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Nel caso in cui tra i soci della Società vi siano soggetti non iscritti ad Ordini o Collegi Professionali, la quota di partecipazione da considerarsi ai fini del computo della maggiorazione, deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo quella di tali ultimi soci.

5.bis. 2 - I soci di Società di cui al presente articolo che, contestualmente, siano iscritti ad un Albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e non siano assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato o ad altra attività esercitata sono tenuti all'iscrizione e contribuzione obbligatoria ed esclusiva presso Inarcassa, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto e dall'art. 1 del presente Regolamento.

5.bis. 3 - A decorrere dal 1° gennaio 2015, per i soci iscritti ad Inarcassa il reddito derivante dalla partecipazione a Società Tra Professionisti di cui all'art. 10, comma, 10, della L. 183/2011 costituisce, ai fini previdenziali, reddito professionale da assoggettare al contributo soggettivo, come disciplinato dal presente Regolamento.

5.bis. 4 - I soci delle Società di cui al presente articolo che siano iscritti ad un Albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, sono tenuti a comunicare annualmente ad Inarcassa, con le medesime modalità e nei medesimi termini previsti dai precedenti articoli 2 e 3, la quota del volume d'affari IVA della Società, di propria pertinenza, determinata in funzione della propria quota di partecipazione alla società, previo riproporzionamento secondo quanto indicato al precedente comma 1, sui professionisti iscritti ad Albi tenuti da Ordini o Collegi Professionali, delle quote relative ad eventuali soci non professionisti.

5.bis. 5 - I soci iscritti ad Albi degli Ingegneri o degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, sono personalmente tenuti a versare il contributo integrativo nella misura e nei termini di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, sul volume d'affari di cui al precedente comma 4.

5.bis. 6 - Le Società Tra Professionisti che abbiano tra i propri soci iscritti agli Albi degli Ingegneri o degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, sono tenute a comunicare ad Inarcassa, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, l'intero volume d'affari annuo dichiarato ai fini IVA, quale realizzato nell'esercizio della propria attività.

Art. 6 - Contributo per il finanziamento del trattamento di maternità e paternità

6.1 – Il contributo di maternità, dovuto da tutti gli iscritti ad INARCASSA anche se pensionati, a copertura dell'indennità di maternità di cui al d.lgs. n.151/2001 e della indennità di paternità di cui all'art.70 comma 3 ter del d.lgs. n.151/2001 e di cui al successivo art.34 bis comma 1 del presente Regolamento, è disciplinato dall'art. 83 del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e s.m.i..

6.2 – Il contributo di paternità, dovuto da tutti gli iscritti ad INARCASSA anche se pensionati, a copertura della indennità di paternità di cui al successivo art. 34 bis comma 2 del presente Regolamento, è determinato con le stesse modalità previste per il contributo di maternità.

6.3 – I contributi di cui al presente articolo sono determinati annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione.¹⁹

¹⁹ Modifica deliberata dal CND nella riunione del 24-25-26 giugno 2020, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

Testo previgente:

“6.1 – Il contributo, dovuto da tutti gli iscritti ad INARCASSA anche se pensionati, è disciplinato dall'art. 83 del d.l.gs. 26 marzo 2001 n. 151 e s.m.i.”.

Art. 7 – Contributo di solidarietà

7.1 – A decorrere dal 1° gennaio 2013, e per la durata di un biennio, prorogabile da parte del Comitato Nazionale dei Delegati qualora permangano esigenze di sostenibilità a lungo termine, tutti i pensionati, a prescindere dalla data di inizio di erogazione del trattamento, sono tenuti al pagamento di un contributo di solidarietà pari all'1% della quota di pensione calcolata con il sistema retributivo. Tale contributo è pari al 2% se il pensionato continua ad essere iscritto ad INARCASSA o se è pensionato di anzianità.

7.2 – Il contributo di solidarietà non si applica sulle pensioni di inabilità, invalidità, reversibilità e indiretta, e su tutti gli altri trattamenti pensionistici inferiori all'importo della pensione minima di cui al successivo art. 28.

7.3 – Il contributo di solidarietà è improduttivo ai fini previdenziali.

Art. 8 - Frazionabilità dei contributi

8.1 – I contributi minimi di cui agli articoli 4 comma 3 e 5 comma 3 sono commisurati, in dodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione ad INARCASSA nell'anno solare secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Variabilità dei contributi

9.1 – Le aliquote e i contributi minimi possono essere modificati, con deliberazione del Comitato Nazionale dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle risultanze del bilancio tecnico attuariale, da redigere almeno ogni due anni.

Art. 10 - Pagamento dei contributi

10.1 - Il ritardo nei pagamenti dei contributi dovuti ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente Regolamento comporta una maggiorazione a titolo di sanzioni, da applicarsi sui contributi non corrisposti nei termini, pari a:

- a) 1 per cento mensile per i primi dodici mesi di ritardo;
- b) 2 per cento mensile dal venticinquesimo mese di ritardo.

La maggiorazione è fissa al 12 per cento dei contributi non corrisposti nei termini per i ritardi ricompresi tra il tredicesimo ed il ventiquattresimo mese.

La sanzione complessiva non può superare il 30% dei contributi non corrisposti nei termini.

Sono altresì dovuti gli interessi decorrenti dalle rispettive date di scadenza.

10.2 - Gli interessi, applicati per il ritardato pagamento dei contributi dovuti e non corrisposti nei termini, sono calcolati in base alle variazioni del tasso BCE maggiorato di 4,5 punti.

10.3 - Ai fini della riscossione INARCASSA può in ogni tempo giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

10.4 - Date e modalità di pagamento e di riscossione sono stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di INARCASSA.

10.5 – Oltre alle modalità di pagamento di cui al precedente comma 10.4 i versamenti dei contributi previdenziali e dei loro accessori possono essere effettuati anche mediante il sistema di versamento unificato, utilizzando il Mod. F24.²⁰

10.6 – I versamenti e gli adempimenti, anche telematici, previsti dal presente Regolamento, i cui termini scadono il sabato o in un giorno festivo, sono rinviati al primo giorno lavorativo successivo.²¹

Art. 11 – Prescrizioni e decadenze

11.1 – Con il decorso di cinque anni si compiono le seguenti prescrizioni:

a) dei contributi dovuti ad INARCASSA e di ogni relativo accessorio, ivi comprese le sanzioni per ritardi e inadempimenti. La prescrizione decorre dal termine di pagamento dei contributi dovuti a conguaglio;

b) delle sanzioni per l'inadempimento dell'obbligo di presentazione della comunicazione obbligatoria di cui all'art. 2. La prescrizione decorre dal termine ordinario previsto per la presentazione della

²⁰ Comma 5 inserito dal CND con la modifica deliberata nella riunione dell'1-2 marzo 2018, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 31 maggio 2018.

Testo previgente:

“Art. 10 - Pagamento dei contributi

10.1 - Il ritardo nei pagamenti dei contributi dovuti ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente Regolamento comporta una maggiorazione pari al 2 per cento mensile, fino ad un massimo del 60 per cento, dei contributi non corrisposti nei termini, e l'obbligo del pagamento degli interessi decorrenti dalle rispettive date di scadenza.

10.2 - Gli interessi, applicati per il ritardato pagamento dei contributi dovuti e non corrisposti nei termini, sono calcolati in base alle variazioni del tasso BCE maggiorato di 4,5 punti.

10.3 - Ai fini della riscossione INARCASSA può in ogni tempo giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

10.4 - Date e modalità di pagamento e di riscossione sono stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di INARCASSA”.

²¹ Articolo così modificato dal CND nella riunione del 2-3 marzo 2017. Modifica approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 18 dicembre 2019.

Testo previgente:

“Art. 10 - Pagamento dei contributi

10.1 - Il ritardo nei pagamenti dei contributi dovuti ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente Regolamento comporta una maggiorazione pari al 2 per cento mensile, fino ad un massimo del 60 per cento, dei contributi non corrisposti nei termini, e l'obbligo del pagamento degli interessi decorrenti dalle rispettive date di scadenza.

10.2 - Gli interessi, applicati per il ritardato pagamento dei contributi dovuti e non corrisposti nei termini, sono calcolati in base alle variazioni del tasso BCE maggiorato di 4,5 punti.

10.3 - Ai fini della riscossione INARCASSA può in ogni tempo giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

10.4 - Date e modalità di pagamento e di riscossione sono stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di INARCASSA.

10.5 – Oltre alle modalità di pagamento di cui al precedente comma 10.4 i versamenti dei contributi previdenziali e dei loro accessori possono essere effettuati anche mediante il sistema di versamento unificato, utilizzando il Mod. F24.

²² Comma 6 inserito dal CND con la modifica deliberata nella riunione del 24-25-26 giugno 2020 ed approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

predetta comunicazione;

c) del diritto di INARCASSA di ripetere i ratei di prestazioni indebitamente corrisposti. La prescrizione decorre dalla data del provvedimento di rettifica della prestazione;

d) dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici non liquidati, liquidati e non riscossi, dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, nonché delle differenze dovute a seguito di riliquidazione. La prescrizione decorre rispettivamente dalla data di decorrenza del trattamento, dalla disposizione di pagamento dei ratei non riscossi, dalla data della pronuncia giudiziale, dalla data del provvedimento di riliquidazione.

11.2 – Con il decorso di cinque anni si compiono le seguenti decadenze:

a) della facoltà di rettificare la comunicazione di cui all'art. 2, laddove presentata, e di effettuare quelle omesse. La decadenza decorre dal termine ordinario previsto per la presentazione della predetta comunicazione;

b) della potestà di INARCASSA ad effettuare rettifiche dei periodi di iscrizione per la riscontrata assenza dei requisiti di cui all'art. 7 dello Statuto. La predetta potestà è esercitabile limitatamente al quinquennio precedente la data del provvedimento di revisione.²³

Art. 12 – Riscatti ²⁴

12.1 – Gli iscritti ad INARCASSA possono riscattare:

a) il periodo legale dei corsi di laurea di ingegneria e di architettura;

²³ Modifica deliberata dal CND nella riunione del 24-25-26 giugno 2020, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

Testo previgente:

“Art. 11 - Prescrizione dei contributi

11.1 - La prescrizione dei contributi dovuti ad INARCASSA e di ogni relativo accessorio, ivi comprese le sanzioni per ritardi e inadempimenti, si compie con il decorso di cinque anni.

11.2 - La prescrizione per i contributi, gli accessori, le sanzioni e la comunicazione di cui all'art. 2 decorre dal momento in cui nascono le rispettive obbligazioni.”

²⁴ Articolo così modificato dal CND nella riunione del 26-27 giugno 2014. Modifica approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 29 ottobre 2014.

Testo previgente:

“12.1 - Coloro che siano iscritti ad INARCASSA dal 1961, hanno facoltà di riscattare agli effetti del calcolo della pensione gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale non concomitanti con rapporto di lavoro subordinato o con altre attività coperte da forme di previdenza obbligatorie.

12.2 - Il periodo legale dei corsi di laurea di ingegneria e di architettura è riscattabile.

12.3 - Sono analogamente riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo.

12.4 - I riscatti di cui ai commi 2 e 3 possono essere richiesti ed ottenuti solo da coloro che non ne usufruiscano presso altra Cassa o altro Ente previdenziale.

12.5 - Contributi, modalità e termini per l'applicazione del presente articolo sono stabiliti da apposito regolamento, nonché dall'art. 27 del presente regolamento”.

- b) il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo;
- c) i periodi di lavoro all'estero di cui all'art. 7.3 dello Statuto;
- d) i periodi per i quali sia stata esercitata la facoltà di deroga dal versamento della contribuzione soggettiva minima.

12.2 - I riscatti di cui al comma 1 possono essere richiesti ed ottenuti solo da coloro che non ne usufruiscano presso altra Cassa o altro Ente previdenziale.

12.3 - Contributi, modalità e termini per l'applicazione del presente articolo sono stabiliti da apposito regolamento, nonché dall'art. 27 del presente regolamento.

Art. 13 – Ravvedimento operoso

13.1 - Si può accedere al ravvedimento operoso nel caso in cui l'irregolarità non sia stata già accertata dagli uffici competenti di INARCASSA o, se già constatata, non sia stata ancora formalmente notificata, per le sanzioni relative a:

- a) ritardata presentazione della domanda di iscrizione (art. 1 comma 2);
- b) omessa, ritardata o infedele dichiarazione (art. 2 commi 3 e 4);
- c) ritardato versamento della contribuzione (art. 10 comma 1).

13.2 - a) Ritardata presentazione della domanda di iscrizione

L'irregolarità può essere sanata mediante l'invio di dichiarazione resa ai sensi di legge di possesso dei requisiti di iscrivibilità e, entro 60 giorni dall'invio, il contestuale pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi, e le sanzioni di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento sono ridotte del 70 per cento.

13.3 - b) Omessa, ritardata o infedele dichiarazione

L'irregolarità può essere sanata mediante l'invio di dichiarazione resa ai sensi di legge e riportante i corretti dati di dichiarazione ed, entro 60 giorni, il contestuale pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi, e le sanzioni di cui all'art. 2 commi 3 e 4 del presente Regolamento sono ridotte del 70 per cento.

13.4 - c) Ritardato versamento della contribuzione

L'irregolarità può essere sanata mediante il pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi, e la sanzione di cui all'art. 10 comma 1 del presente Regolamento è ridotta del 70 per cento.

Su istanza del richiedente, il versamento degli importi dovuti può essere rateizzato secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso il ravvedimento operoso si perfeziona con la formale accettazione del debito complessivo.

Nel caso di mancato rispetto del piano di rateazione e omesso versamento di almeno tre rate, il ravvedimento operoso decade e INARCASSA procederà d'ufficio al recupero dell'intero debito con l'applicazione delle sanzioni in misura intera.

Art. 14 - Accertamento con adesione

14.1 - Si può accedere all'accertamento con adesione in tutti i casi di provvedimenti sanzionatori notificati da INARCASSA.

14.2 – Per accedere al procedimento dell'accertamento con adesione, occorre presentare istanza entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di INARCASSA.

14.3 - A seguito dell'adesione all'accertamento le sole sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo allo stesso sono ridotte con le seguenti modalità:

a) in caso di iscrizione d'ufficio, o di comunicazione di iscrivibilità presentata in ritardo, le sanzioni di cui all'art. 1 commi 3 e 2 del presente Regolamento sono ridotte del 30 per cento;

b) in caso di omessa, ritardata o infedele dichiarazione la sanzione di cui all'art. 2 commi 3 e 4 del presente Regolamento è ridotta del 30 per cento;

c) in caso di omesso o ritardato versamento contributivo, la sanzione di cui all'art. 10 comma 1 del presente Regolamento è ridotta del 30 per cento.

14.4 - La definizione dell'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento, entro 30 giorni dalla comunicazione di adesione, degli importi dovuti e la trasmissione della relativa quietanza di pagamento.

14.5 - Nel caso in cui l'associato non abbia commesso alcuna violazione nell'ultimo decennio, ovvero dalla data di iscrizione, se inferiore al decennio, le sanzioni previste per le violazioni di cui ai punti b) e c) del presente articolo sono ridotte, per la sola prima volta, del 70 per cento anziché del 30 per cento.

14.6 - Su istanza del richiedente, il versamento degli importi dovuti può essere rateizzato secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso l'accertamento si considera definito al momento della formale accettazione del debito complessivo. Nel caso di mancato rispetto del piano di rateazione e omesso versamento di almeno tre rate, l'accertamento con adesione decade e INARCASSA procederà d'ufficio al recupero dell'intero debito con l'applicazione delle sanzioni in misura intera.

Art. 15 – Creditore apparente

15.1 - Qualora l'associato dimostri, attraverso copia delle quietanze di versamento e di idonea certificazione, di avere erroneamente denunciato, in buona fede, i propri redditi professionali e versato la relativa contribuzione ad un altro ente di previdenza, non si applicheranno le sanzioni relative al ritardo della domanda di iscrizione, all'omessa comunicazione obbligatoria e all'omesso versamento dei contributi e, in accordo con il professionista, si procederà alla richiesta di trasferimento della contribuzione erroneamente versata all'altro ente di previdenza, definito creditore apparente.

15.2 - Nel caso in cui la contribuzione dovuta ad INARCASSA risulti superiore a quella versata e trasferita dal creditore apparente, l'associato dovrà integrare il pagamento dei maggiori contributi dovuti, maggiorati degli interessi, senza applicazione di sanzioni.

CAPO II

Le prestazioni previdenziali

Art. 16 – Tipologia delle prestazioni previdenziali

16.1 - In attuazione dell'art. 3 dello Statuto, INARCASSA eroga le seguenti prestazioni previdenziali:

- a) pensione di vecchiaia;
- b) pensione di vecchiaia unificata;
- c) pensione di anzianità;
- d) pensione di inabilità ed invalidità;
- e) pensione ai superstiti, di reversibilità o indirette;
- f) pensione contributiva.

16.2 - In attuazione delle normative di legge INARCASSA eroga altresì:

- a) i trattamenti pensionistici derivanti dall'esercizio della facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi disciplinati, anche per quanto concerne la decorrenza, dal d. lgs. n. 42 del 2006 e s.m.i. e dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- b) i trattamenti pensionistici derivanti dall'esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi disciplinati dalla legge n. 228/2012 e s.m.i. e dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento ²⁵.

Art. 16 bis – Disciplina comune ²⁶

16 bis. 1 – Il diritto alle prestazioni previdenziali matura al completo ed integrale adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi verso INARCASSA, comprensivi degli oneri accessori, fermo restando gli ulteriori requisiti previsti per i singoli trattamenti.

16 bis. 2 - L'anzianità contributiva utile ai fini previdenziali è costituita dai periodi di iscrizione con integrale contribuzione. Ai fini della maturazione del diritto e del calcolo delle prestazioni previdenziali non sono utili le annualità che presentano inadempimenti dichiarativi o omissioni, anche parziali, nel pagamento dei contributi e dei relativi oneri accessori.

16 bis. 3 – I contributi versati in misura parziale relativi ad annualità non utili ai fini previdenziali non sono oggetto di restituzione.

16 bis. 4 - Le prestazioni previdenziali sono corrisposte su domanda dell'interessato, ad eccezione della prestazione supplementare che è erogata d'ufficio.

16 bis. 5 - La domanda presentata può essere successivamente revocata sino alla formale notifica di liquidazione del trattamento pensionistico.

²⁵ Comma così modificato dal CND nella riunione del 12-13 ottobre 2017. Modifica approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 2 febbraio 2018.

Testo previgente: “16.2 – I trattamenti erogati a seguito dell'esercizio della facoltà della totalizzazione sono disciplinati, anche per quanto concerne la decorrenza, dal d.lgs. n. 42 del 2006 e s.m.i.”.

²⁶ Articolo introdotto dal CND con la modifica deliberata nella riunione del 24-25-26 giugno 2020, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

16 bis. 6 - In presenza di inadempimenti l'efficacia della domanda di pensione è condizionata all'invio, entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta di regolarizzazione degli uffici, delle dichiarazioni omesse ed al versamento, entro il medesimo termine, dei contributi e degli oneri accessori dovuti.

In caso di adempimento, entro il suddetto termine, la pensione è liquidata secondo le decorrenze previste per i singoli trattamenti.

In difetto di adempimento, entro il suddetto termine, la domanda decade e dovrà essere ripresentata.

16 bis. 7 - La pensione è liquidata dall'organo competente entro 90 giorni dalla presentazione della completa documentazione istruttoria.

Art. 17 – Pensione di vecchiaia

17.1 – A decorrere dal 1° gennaio 2013 la pensione di cui al presente articolo è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata di cui all'art. 20.

17.2 - La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.

Per i trattamenti maturati a decorrere dall'anno 2010 l'importo della pensione è composto dalle seguenti quote:

a) quota determinata con il sistema di calcolo retributivo, per tutte le annualità con redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF eguali o superiori, per il 2009, a seimila euro ovvero a volumi d'affari dichiarati ai fini IVA eguali o superiori, per il 2009, a diecimila euro;

b) quota determinata con il sistema di calcolo contributivo per tutte le annualità con redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF e volumi d'affari dichiarati ai fini IVA inferiori a quelli indicati nella precedente lettera a). Gli anni per i quali si usufruisce di contribuzione agevolata sono esclusi dal calcolo contributivo.

17.3 - La quota di pensione di cui alla precedente lettera a) è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, alle percentuali, previste dalla normativa *ratione temporis* vigente e riportate nella tabella G, applicate alla media dei più elevati redditi annuali professionali rivalutati a norma dell'art. 33 del presente Regolamento.

Dal 1° gennaio 2010 per il calcolo della media reddituale si prendono in considerazione i più elevati venti redditi professionali dichiarati dall'iscritto, risultanti dalle dichiarazioni relative ai venticinque anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione, e si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 4 primo comma, lettera a).

Il numero di anni a reddito più elevato per il calcolo della quota di pensione è aumentato dal 2011 di un anno ogni anno, fino a raggiungere nel 2012 i migliori ventidue degli ultimi ventisette redditi professionali rivalutati dichiarati dall'iscritto.

17.4 - Ai fini del computo della media reddituale utile per il calcolo della quota retributiva sono presi a riferimento esclusivamente i redditi fino all'anno 2012, anche se il numero è inferiore a quello indicato nel comma precedente. Nel caso in cui il numero di redditi professionali dichiarati sia inferiore a quello indicato nel comma precedente, la media reddituale è computata escludendo un reddito ogni cinque anni di anzianità maturata fino ad un massimo di quattro.

17.5 - La quota b) di cui al comma 2 del presente articolo è calcolata secondo le modalità previste negli artt. 19 e 26.

17.6 – Per le pensioni di inabilità, invalidità e indirette maturate fino al 31 dicembre 2012 il calcolo del trattamento viene effettuato esclusivamente con il sistema retributivo di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo.

17.7 – Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione è differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.

Art. 18 – Pensione di anzianità

18.1 – A decorrere dal 1° gennaio 2013, con le sole eccezioni previste nel presente articolo, la pensione di anzianità è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata di cui all'art. 20.

18.2 – La pensione di anzianità continua ad essere garantita a coloro che, avendo almeno 58 anni di età e 35 anni di iscrizione e contribuzione, entro il 31 dicembre 2012 raggiungano la seguente quota:
- a partire dal 1° gennaio 2011, una quota pari a 97 (novantasette) sommando età e periodo di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza dal diritto, entro il 31 dicembre 2013, e la cancellazione dall'Albo professionale degli ingegneri e/o architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori deve avvenire entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda, pena la sua decadenza. Alle domande di pensione in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento Generale Previdenza "2012", per le quali non sia ancora intervenuta la liquidazione del trattamento, il termine di sei mesi per la cancellazione dall'Albo professionale decorre dal 1° gennaio 2013.

18.3 – La pensione di anzianità continua ad essere garantita anche a coloro che hanno maturato alla data del 5 marzo 2010 almeno cinquantacinque anni di età ed una contribuzione ad INARCASSA uguale o superiore a trent'anni. Gli stessi acquisiscono il diritto alla pensione di anzianità al compimento del 58° anno di età e con almeno trentacinque anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza dal diritto, entro il 31 dicembre 2013 oppure entro dodici mesi ²⁷ dalla maturazione dei requisiti, e la cancellazione dall'Albo professionale degli ingegneri e/o architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori deve avvenire entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda, pena la sua decadenza. Alle domande di pensione in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento Generale Previdenza "2012", per le quali non sia ancora intervenuta la liquidazione del trattamento, il termine di sei mesi per la cancellazione dall'Albo professionale decorre dal 1° gennaio 2013.

18.4 - La pensione è calcolata con le stesse modalità previste all'art. 20 per la pensione di vecchiaia unificata. Per coloro che alla data di decorrenza della pensione hanno un'età inferiore a sessantacinque anni, l'importo del trattamento pensionistico così determinato è ridotto con l'applicazione dei coefficienti indicati nella tabella L. Tale decurtazione non si applica ai soggetti indicati nel comma 3.

18.5 - La decorrenza della pensione di anzianità è determinata secondo il sistema previsto dal comma 8 dell'art. 59 della legge n. 449/1997 per i lavoratori autonomi.

²⁷ Testo approvato dai Ministeri Vigilanti con nota del 12 aprile 2013.

Testo previgente "18.3 - *omissis* - La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza dal diritto, entro il 31 dicembre 2013 o dalla maturazione dei requisiti, e la cancellazione dall'Albo professionale degli ingegneri e/o architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori deve avvenire entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda, pena la sua decadenza - *omissis* -".

18.6 – La corresponsione della pensione di anzianità è incompatibile con l’iscrizione all’Albo professionale degli ingegneri e/o architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori, ed è subordinata alla cancellazione dallo stesso, che deve avvenire entro il termine previsto nei precedenti commi 2 e 3.

18.7 - Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l’incompatibilità.

Art. 19 – Pensione contributiva

19.1 - A decorrere dal 1° gennaio 2013, con le sole eccezioni previste nel presente articolo, la pensione contributiva è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata di cui all’art. 20.

19.2 - La pensione contributiva spetta a coloro che, in possesso di almeno cinque anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA, abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età - salvo l’incremento del requisito dell’età pensionabile di cui all’art. 20, comma 1- senza aver maturato i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia, di anzianità, o di vecchiaia unificata e non fruiscono della pensione di inabilità o di invalidità.²⁸

19.3 - A pena di decadenza dal diritto i requisiti di cui al comma precedente devono essere maturati entro il 31 dicembre 2017, e la relativa domanda di pensione presentata entro dodici mesi dalla maturazione dei requisiti.

19.4 - La pensione contributiva decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

19.5 - Per le domande presentate entro il 31 dicembre 2012 la pensione contributiva è calcolata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di pensionamento di cui alla tabella allegata al Regolamento per il calcolo della prestazione supplementare reversibile.

Per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2013 la pensione contributiva è calcolata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione corrispondente all’anno di nascita e all’età di pensionamento di cui all’allegata tabella H(48) e successive modifiche.

Per tener conto delle frazioni di anno di età al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione è proporzionalmente adeguato in ragione del numero dei mesi interi ricadenti nella frazione di anno.

19.6 – Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi di cui al comma 7 rivalutati, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 8 del presente articolo.

19.7 – I contributi utili alla determinazione del montante contributivo individuale sono dati dalla somma:

- a) della contribuzione soggettiva versata in misura piena fino all’anno di riferimento 2001;
- b) del 95% della contribuzione soggettiva versata entro il massimale contributivo, per gli anni di riferimento 2002 e 2003;

²⁸ Requisito aggiornato ai sensi dell’art. 20, comma 1, come da [Tabella “Requisiti Pensione di Vecchiaia Unificata”](#)

- c) del 100% della contribuzione soggettiva versata entro il massimale contributivo, per gli anni dal 2004 fino al 2012, al netto della quota destinata all'assistenza di cui all'art. 4 comma 1;
- d) della contribuzione corrisposta, per gli anni successivi al 2012, specificata nell'art. 26;
- e) della contribuzione trasferita e versata a titolo di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 45/1990;
- f) della contribuzione versata a titolo di riscatto.

19.8 – Il tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo individuale è pari:

- al 5% composto annuo fino all'anno 2001;
- alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, per gli anni successivi al 2001 e fino al 31 dicembre 2012.

Dal 1° gennaio 2013 la capitalizzazione del montante contributivo individuale avviene secondo le modalità previste nell'art. 26.

19.9 – La pensione contributiva di cui al presente articolo non dà diritto all'adeguamento alla pensione minima di cui all'art. 28.

Art. 20 – Pensione di vecchiaia unificata

20.1 - Dal 1° gennaio 2013 la pensione di vecchiaia unificata è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ed abbiano maturato almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.²⁹

È corrisposta la pensione di vecchiaia unificata posticipata al raggiungimento dell'età anagrafica di almeno settanta anni in assenza del requisito di anzianità contributiva minima.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'età pensionabile ordinaria è elevata di tre mesi per ogni anno fino a raggiungere, a regime, i sessantasei anni, come da allegata tabella I, ed il requisito contributivo minimo è aumentato di sei mesi ogni anno fino ad arrivare a trentacinque anni, come indicato nella stessa tabella I.

Al raggiungimento del requisito anagrafico di sessantasei anni previsto dalla tabella I, l'età pensionabile ordinaria è aggiornata agli incrementi della speranza di vita. Lo stesso adeguamento si applica alla pensione di vecchiaia anticipata di cui al successivo comma 3 e alla pensione di vecchiaia posticipata.

La variazione della speranza di vita è calcolata con cadenza annuale, con riferimento all'età pensionabile ordinaria, in misura pari alla differenza tra i valori registrati nell'ultima tavola di mortalità specifica di INARCASSA e in quella immediatamente precedente, con arrotondamento per difetto all'età in anni.

Gli adeguamenti devono comportare un aumento di almeno un trimestre o multipli di esso, salvo recupero in sede di adeguamento successivo nel caso di incremento della speranza di vita inferiore a un trimestre o multipli di esso.

20.2 - La pensione di vecchiaia unificata è costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in unico trattamento unitario:

²⁹ Requisito aggiornato ai sensi dell'art. 20, comma 1, come da [Tabella "Requisiti Pensione di Vecchiaia Unificata"](#).

- 1) la prima riferita alle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 2012, determinata secondo le modalità di cui all'art. 17;
- 2) la seconda, per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2013, determinata secondo quanto previsto dall'art. 26.

Nel caso non si raggiunga il requisito di anzianità contributiva minima di cui al comma 1, anche la quota relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1° gennaio 2013 sarà calcolata con le modalità di cui all'art. 26 del presente Regolamento. Quest'ultima disposizione non si applica alle pensioni di invalidità, inabilità e indiretta.

A coloro che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2013 e la cui media reddituale pensionabile ante 2013, rivalutata, sia inferiore al valore della pensione minima di cui alla tabella O dell'anno di pensionamento, la quota di pensione riferita alle anzianità fino al 31 dicembre 2012 è determinata secondo il metodo contributivo di cui all'art. 19, se più favorevole rispetto al metodo retributivo.

20.3 – È facoltà dell'iscritto richiedere la pensione di vecchiaia unificata anticipata rispetto all'età pensionabile ordinaria al compimento del sessantatreesimo anno di età, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva minima.³⁰

Per coloro che anticipano la fruizione della stessa pensione rispetto all'età pensionabile ordinaria di cui al comma 1, la quota retributiva della stessa pensione è ridotta nella misura dello 0,43% per ogni mese di anticipo rispetto al requisito anagrafico indicato nella Tabella I. Tale coefficiente è aggiornato ai sensi dell'art. 34, comma 3.

20.4 - La pensione di vecchiaia unificata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.³¹

³⁰ Requisito aggiornato ai sensi dell'art. 20, comma 1, come da [Tabella "Requisiti Pensione di Vecchiaia Unificata"](#)

³¹ Modifica deliberata dal CND nella riunione del 24-25-26 giugno 2020, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

Testo previgente:

“Art. 20 – Pensione di vecchiaia unificata

20.1 - Dal 1° gennaio 2013 la pensione di vecchiaia unificata è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ed abbiano maturato almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.

Si prescinde dal requisito di anzianità contributiva minima al raggiungimento dell'età anagrafica di almeno settanta anni.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'età pensionabile ordinaria è elevata di tre mesi per ogni anno fino a raggiungere, a regime, i sessantasei anni, come da allegata tabella I, ed il requisito contributivo minimo è aumentato di sei mesi ogni anno fino ad arrivare a trentacinque anni, come indicato nella stessa tabella I.

Al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria dei sessantasei anni, ai requisiti anagrafici di cui al presente articolo trovano applicazione gli adeguamenti automatici alla speranza di vita, purché l'adeguamento comporti un aumento di almeno un trimestre o multipli di esso.

20.2 - La pensione di vecchiaia unificata è costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in unico trattamento unitario:

- 1) la prima riferita alle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 2012, determinata secondo le modalità di cui all'art. 17;
- 2) la seconda, per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2013, determinata secondo quanto previsto dall'art. 26.

Nel caso non si raggiunga il requisito di anzianità contributiva minima di cui al comma 1, anche la quota relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1° gennaio 2013 sarà calcolata con le modalità di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

Art. 21 – Pensione di inabilità

21.1 - La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

- a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di una infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
- b) l'iscritto abbia maturato almeno due anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non continuativi. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'inabilità è causata da infortunio;
- c) l'iscritto non sia titolare di un trattamento previdenziale concernente l'inabilità erogato da un altro ente previdenziale.

La pensione di inabilità non spetta a coloro che all'atto della domanda abbiano raggiunto l'età pensionabile ordinaria e maturato i requisiti della pensione di vecchiaia unificata.³²

21.2 - Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali inabilitanti preesistano al rapporto assicurativo, purché sia dimostrato un successivo aggravamento o siano dimostrate sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la perdita totale della capacità professionale.

21.3 - Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni previste negli artt. 20 e 28.

21.4 - Gli anni di anzianità contributiva ai quali va commisurata la pensione in quota retributiva sono aumentati di 10, sino ad un massimo complessivo di 35, salvo che l'iscritto disponga di redditi imponibili o esenti da imposte, diversi da quelli professionali, in misura complessivamente superiore al valore indicato nella tabella N, determinato in base alla media dei redditi relativi al triennio precedente la domanda di pensione di inabilità. L'anzianità contributiva aggiuntiva è riconosciuta per un periodo non superiore a quello che intercorre tra l'età alla domanda di pensione e l'età pensionabile ordinaria prevista dalla Tabella I.

A coloro che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2013 e la cui media reddituale pensionabile ante 2013, rivalutata, sia inferiore al valore della pensione minima di cui alla tabella O dell'anno di pensionamento, la quota di pensione riferita alle anzianità fino al 31 dicembre 2012 è determinata secondo il metodo contributivo di cui all'art. 19, se più favorevole rispetto al metodo retributivo.

20.3 – E' facoltà dell'iscritto di richiedere, anticipatamente rispetto all'età pensionabile ordinaria, l'erogazione della pensione di vecchiaia unificata al compimento del sessantatreesimo anno di età, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva minima.

Per coloro che anticipano la fruizione della stessa pensione rispetto all'età pensionabile ordinaria di cui al comma 1, la quota retributiva della stessa pensione è decurtata in base alle percentuali indicate nella tabella M.

20.4 - La pensione di vecchiaia unificata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda."

³² Modifica deliberata dal CND nella riunione del 28-29 novembre 2013, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 26 marzo 2014.

Testo previgente:

"21.1 - La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

- a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di una infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
- b) l'iscritto abbia maturato almeno due anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non continuativi. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'inabilità è causata da infortunio;
- c) l'iscritto non sia titolare di un trattamento previdenziale concernente l'inabilità erogato da un altro ente previdenziale."

Alle pensioni liquidate con il sistema esclusivamente contributivo il beneficio è riconosciuto, alle stesse condizioni sopra indicate, accreditando 10 anni di contribuzione figurativa, sino ad un massimo complessivo di 35, nella misura corrispondente alla media dei contributi dovuti, utili a pensione, nel triennio precedente la domanda di pensione.

All'iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non si applicano, in ogni caso, i benefici previsti dal presente comma.³³

21.5 - La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale degli ingegneri e/o architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori, ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

21.6 - INARCASSA può accertare periodicamente la permanenza delle condizioni di cui al comma 1; l'erogazione della pensione è revocata qualora le stesse non permangano ed è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla citata revisione.

21.7 - La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 22 – Pensione di invalidità

22.1 - La pensione di invalidità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

- a) la capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo a causa di infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo;
- b) abbia maturato almeno tre anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non continuativi. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'invalidità è causata da infortunio;
- c) l'iscritto non sia titolare di un trattamento di invalidità o inabilità erogato da un altro ente previdenziale.

La pensione di invalidità non spetta a coloro che all'atto della domanda abbiano raggiunto l'età pensionabile ordinaria e maturato i requisiti della pensione di vecchiaia unificata.³⁴

³³ Modifica deliberata dal CND nella riunione del 28-29 novembre 2013, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 26 marzo 2014.

Testo previgente:

“21.4 - Gli anni di anzianità contributiva ai quali va commisurata la pensione in quota retributiva sono aumentati di 10, sino ad un massimo complessivo di 35, salvo che l'iscritto disponga di redditi imponibili o esenti da imposte, diversi da quelli professionali, in misura complessivamente superiore al valore indicato nella tabella N, determinato in base alla media dei redditi relativi al triennio precedente la domanda di pensione di inabilità.

Alle pensioni liquidate con il sistema esclusivamente contributivo il beneficio è riconosciuto, alle stesse condizioni sopra indicate, accreditando 10 anni di contribuzione figurativa, sino ad un massimo complessivo di 35, nella misura corrispondente alla media dei contributi dovuti, utili a pensione, nel triennio precedente la domanda di pensione.

All'iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non si applicano, in ogni caso, i benefici previsti dal presente comma.”.

³⁴ Modifica deliberata dal CND nella riunione del 28-29 novembre 2013, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 26 marzo 2014.

Testo previgente: “22.1 - La pensione di invalidità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

- a) la capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo a causa di infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo;

22.2 - Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione.

22.3 - La misura della pensione è pari al 70% della corrispondente pensione di inabilità. Nella stessa percentuale spetta anche l'eventuale pensione minima di cui all'art. 28.

22.4 - La pensione di invalidità è sospesa qualora sussistano contestualmente le seguenti due condizioni:

- a) il reddito professionale del pensionato sia superiore a due volte l'ammontare della pensione di invalidità erogata;
- b) l'importo di pensione sommato al reddito professionale dichiarato per lo stesso anno sia superiore a tre volte il valore della Tabella O.

La sospensione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il superamento del limite reddituale. La prima verifica reddituale viene effettuata con riferimento al reddito del primo anno successivo alla decorrenza della pensione. La corresponsione della pensione di invalidità sospesa è ripristinata dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il professionista dimostri il rispetto del suddetto limite.³⁵

22.5 - INARCASSA può accertare periodicamente la permanenza delle condizioni di cui al comma 1; l'erogazione della pensione è revocata qualora le stesse non permangano ed è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla citata revisione.

22.6 - Il pensionato per invalidità che abbia proseguito nell'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia unificata anticipata o posticipata può chiedere la liquidazione di queste ultime in sostituzione della pensione di invalidità.

I trattamenti di invalidità sono trasformati d'ufficio in pensione di vecchiaia unificata ordinaria alla maturazione dei requisiti previsti dalla Tabella I, salvo che il trattamento in godimento da parte dell'iscritto sia di miglior favore.^{36 37}

-
- b) abbia maturato almeno tre anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non continuativi. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'invalidità è causata da infortunio;
 - c) l'iscritto non sia titolare di un trattamento di invalidità o inabilità erogato da un altro ente previdenziale".

³⁵ Modifica deliberata dal CND nella riunione del 24-25-26 giugno 2020, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

Testo previgente:

"22.4 - La pensione di invalidità è sospesa qualora il reddito professionale del pensionato sia superiore a due volte l'ammontare della pensione di invalidità erogata, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il superamento del limite reddituale. La prima verifica reddituale viene effettuata con riferimento al reddito del primo anno successivo alla decorrenza della pensione. La corresponsione della pensione di invalidità sospesa è ripristinata dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il professionista dimostri il rispetto del suddetto limite."

³⁶ Modifica deliberata dal CND nella riunione del 28-29 novembre 2013, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 26 marzo 2014.

Testo previgente: "22.6 - Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata o di anzianità può chiedere la liquidazione di queste ultime in sostituzione della pensione di invalidità".

³⁷ Modifica deliberata dal CND nella riunione del 24-25-26 giugno 2020, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020

22.7 - La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 23 – Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità

23.1 - Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità sono stabilite con apposito Regolamento deliberato dal Comitato Nazionale dei Delegati.

23.2 - In caso di infortunio le pensioni di inabilità e invalidità sono concesse a prescindere da qualsiasi risarcimento corrisposto da assicurazioni.

Art. 24 - Pensione di reversibilità ed indiretta

24.1 - Le pensioni di vecchiaia, vecchiaia unificata, anzianità, inabilità, invalidità, la prestazione supplementare e la pensione contributiva sono reversibili:

a) al coniuge, finché mantiene lo stato vedovile;

b) ai figli, legittimi o equiparati, minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro o maggiorenni affetti da disabilità grave accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.³⁸

24.2 - Ai figli minori sono equiparati i figli maggiorenni studenti, non oltre il compimento del ventunesimo anno di età nell'ipotesi di corsi di studio di scuola media superiore, ovvero, nell'ipotesi di corsi di studio universitari e post universitari, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età. Il figlio maggiorenne inabile a proficuo lavoro o disabile grave ha diritto alla quota di pensione a condizione che l'insorgenza dell'inabilità sia antecedente il decesso del pensionato o dell'assicurato.³⁹

24.3 - La misura della pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo:

- 60% al coniuge;

Testo previgente:

“22.6 - Il pensionato per invalidità che abbia proseguito nell'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia unificata anticipata o di anzianità può chiedere la liquidazione di queste ultime in sostituzione della pensione di invalidità.

I trattamenti di invalidità sono trasformati d'ufficio in pensione di vecchiaia unificata ordinaria alla maturazione dei requisiti previsti dalla Tabella I, salvo che il trattamento in godimento da parte dell'iscritto sia di miglior favore”.

³⁸ Modifica deliberata dal CND nella riunione del 24-25-26 giugno 2020, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

Testo previgente:

“24.1 - Le pensioni di vecchiaia, vecchiaia unificata, anzianità, inabilità, invalidità, la prestazione supplementare e la pensione contributiva sono reversibili:

a) al coniuge, finché mantiene lo stato vedovile;

b) ai figli, legittimi o equiparati, minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro”.

³⁹ Modifica deliberata dal CND nella riunione del 24-25-26 giugno 2020, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

Testo previgente: “24.2 - Ai figli minori sono equiparati i figli maggiorenni studenti, non oltre il compimento del ventunesimo anno di età nell'ipotesi di corsi di studio di scuola media superiore, ovvero, nell'ipotesi di corsi di studio universitari e post universitari, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età. Il figlio maggiorenne inabile a proficuo lavoro ha diritto alla quota di pensione a condizione che l'insorgenza dell'inabilità sia antecedente il decesso del pensionato o dell'assicurato.”

- 20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge. In caso di due o più figli viene ripartito tra loro il 40% in parti uguali.

La quota totale erogata ai superstiti non può superare il massimo complessivo del 100% della pensione diretta.

In mancanza del coniuge avente diritto, o alla sua morte, la pensione ai superstiti spetta ai figli nella seguente misura:

- in caso di un solo figlio, 60% della pensione diretta;
- in caso di due figli, 80% della pensione diretta, ripartito in parti uguali;
- in caso di tre o più figli, 100% della pensione diretta, ripartito in parti uguali.

Se nel nucleo familiare superstite sono presenti figli con grave disabilità accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la pensione è erogata nella misura del 100% di quella spettante al de cuius. In tal caso la maggiorazione della quota di pensione, rispetto a quella ordinaria, è attribuita ai soli figli disabili. ⁴⁰

24.4 - La pensione indiretta spetta ai soggetti di cui al comma 1 e nella misura indicata nel comma 3 del presente articolo nel caso in cui il professionista sia defunto senza aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia unificata ed abbia maturato al momento del decesso:

- a) almeno due anni anche non consecutivi di effettiva iscrizione e contribuzione ad INARCASSA, se iscritto al momento del decesso. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'evento è causato da infortunio;
- b) almeno cinque anni anche non consecutivi di effettiva iscrizione e contribuzione ad INARCASSA, se non iscritto al momento del decesso. ⁴¹

24.5 - La pensione indiretta è calcolata con le modalità previste negli artt. 20 e 28.

⁴⁰ Modifica deliberata dal CND nella riunione del 29 e 30 novembre 2012, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 11 marzo 2013.

Testo previgente:

“24.3 - La misura della pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo:

- 60% al coniuge;
- 20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge. In caso di due o più figli viene ripartito tra loro il 40% in parti uguali.

La quota totale erogata ai superstiti non può superare il massimo complessivo del 100% della pensione diretta.

In mancanza del coniuge avente diritto, o alla sua morte, la pensione ai superstiti spetta ai figli nella seguente misura:

- in caso di un solo figlio, 60% della pensione diretta;
- in caso di due figli, 80% della pensione diretta, ripartito in parti uguali;
- in caso di tre o più figli, 100% della pensione diretta, ripartito in parti uguali.”.

⁴¹ Modifica deliberata dal CND nella riunione del 24-25-26 giugno 2020, modifica approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

Testo previgente:

“24.4 - La pensione indiretta spetta ai soggetti di cui al comma 1 e nella misura indicata nel comma 3 del presente articolo nel caso in cui l'iscritto defunto, senza diritto a pensione, abbia maturato al momento del decesso almeno due anni anche non consecutivi di effettiva iscrizione e contribuzione ad INARCASSA. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'evento è causato da infortunio”.

24.6 – In caso di decesso del titolare della pensione di invalidità che ha continuato l'esercizio della professione, i superstiti hanno diritto alla pensione di reversibilità calcolata sul trattamento in godimento al momento dell'evento o, se più favorevole, alla liquidazione della pensione indiretta.⁴²

24.7- La pensione di reversibilità e indiretta decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto.^{43 44}

Art. 24 bis – Cumulo dei periodi assicurativi⁴⁵

24 bis. 1 – Fermo restando quanto previsto dal comma 241 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 e s.m.i., i requisiti anagrafici e di contribuzione previsti da INARCASSA per conseguire il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia in cumulo sono quelli di cui alla allegata Tabella I.

24 bis. 2 – INARCASSA determina la quota di pensione in cumulo a proprio carico, in rapporto ai periodi di iscrizione e contribuzione maturati presso INARCASSA con il sistema di calcolo contributivo di cui agli artt. 19 e 26 del presente Regolamento.

In deroga a quanto previsto al precedente capoverso, qualora l'anzianità di iscrizione e contribuzione maturata presso la sola gestione INARCASSA sia uguale o superiore a quella minima richiesta per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia unificata ordinaria - come da allegata Tabella I - si applica il sistema di calcolo pro-rata previsto all'art. 20, comma 2, del presente Regolamento.

24 bis. 3 - Per la decorrenza della pensione in cumulo, qualora INARCASSA sia la forma pensionistica di ultima iscrizione del professionista, si rinvia alla disciplina contenuta agli artt. 20 comma 4, 21 comma 7 e 24 comma 8 del presente Regolamento.

24 bis. 4 - Per la rivalutazione della quota di pensione in cumulo a carico di INARCASSA trovano applicazione le disposizioni che disciplinano i trattamenti pubblici.

Art. 25 – Prestazione supplementare

25.1 - Coloro che, dopo la data di decorrenza della pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata e della pensione contributiva, nonché delle pensioni in totalizzazione e in cumulo, continuino

⁴² Comma introdotto dal CND nella riunione del 26-27 giugno 2014, approvato dai Ministeri Vigilanti con nota del 6 ottobre 2014.

⁴³ Testo comma 7 abrogato dal CND nella riunione del 24-25-26 giugno 2020, modifica approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

Testo previgente:

24.7 - A decorrere dal 1° gennaio 2013, la pensione a favore dei superstiti di assicurato o pensionato INARCASSA è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad una età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di durata del matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi in cui dal matrimonio sia nato almeno un figlio, e lo stesso sia minore di età, studente o inabile a proficuo lavoro, avente diritto a pensione ai sensi del comma 1.

⁴⁴ Prima Comma 8 rinumerato a seguito dell'eliminazione del comma 7.

⁴⁵ Articolo introdotto dal CND nella riunione del 12-13 ottobre 2017. Modifica approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 2 febbraio 2018.

l'esercizio della professione hanno diritto alla corresponsione di prestazioni supplementari, ogni ulteriori cinque anni d'iscrizione e contribuzione.⁴⁶

25.2 - Tali prestazioni supplementari, reversibili, sono calcolate con le modalità descritte nel relativo regolamento. Nel computo del montante individuale è esclusa la retrocessione del contributo integrativo.

25.3 - Ferma restando la normativa precedente, la capitalizzazione dei contributi avviene con le modalità disciplinate nell'art. 26 e trovano applicazione i coefficienti di trasformazione di cui alla allegata tabella H(48) e successive modifiche.

25.4 - La prestazione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto.

Art. 26 – Sistema di calcolo contributivo della pensione

26.1 – A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'importo annuo della pensione è calcolato moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'anno di nascita e all'età di pensionamento prescelta dall'iscritto, di cui alla allegata tabella H(48) e successivi aggiornamenti, salvo quanto previsto dai commi 6.6 e 6.7 del Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni.

Annualmente il Consiglio di Amministrazione approva i coefficienti relativi alla generazione che raggiunge il requisito dell'età pensionabile ordinaria sulla base degli incrementi medi della speranza di vita degli associati a INARCASSA, senza includere la componente di reversibilità.

A coloro che richiedono il pensionamento anticipato rispetto all'età ordinaria di cui al comma 1, dell'art. 20 sono attribuiti in via provvisoria i coefficienti di trasformazione dell'ultima generazione disponibile. Al compimento dell'età pensionabile ordinaria, la quota contributiva di pensione è ricalcolata, con effetto dal mese successivo, sulla base dei coefficienti di trasformazione definitivi della coorte di appartenenza. Tali coefficienti sono applicati al montante contributivo che residua al raggiungimento dell'età ordinaria di pensione.

Per tener conto delle frazioni di anno di età al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione è proporzionalmente adeguato in ragione del numero dei mesi interi ricadenti nella frazione di anno. In presenza di età anagrafiche inferiori a 57 anni, si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni.

L'entità della pensione erogata in caso di pensione di vecchiaia unificata anticipata deve risultare sempre inferiore al trattamento previdenziale che il medesimo iscritto avrebbe ricevuto alla maturazione dei requisiti ordinari.⁴⁷

⁴⁶ Comma così modificato dal CND nella riunione del 12-13 ottobre 2017. Modifica approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 2 febbraio 2018.

Testo previgente:

“25.1 - Coloro che, dopo la data di decorrenza della pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata e della pensione contributiva, continuano l'esercizio della professione hanno diritto alla corresponsione di prestazioni supplementari, ogni ulteriori cinque anni d'iscrizione e contribuzione”.

⁴⁷ Modifica deliberata dal CND nella riunione del 24-25-26 giugno 2020, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

Testo previgente:

26.2 – Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi di cui al comma 3 rivalutati, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 6 del presente articolo.

26.3 – I contributi utili alla determinazione del montante contributivo individuale sono dati dalla somma:

- a) della contribuzione soggettiva versata;
- b) della contribuzione soggettiva facoltativa versata ai sensi dell'art. 4, comma 2;
- c) della quota della contribuzione integrativa versata, secondo le modalità di computo previste nel comma 5 del presente articolo;
- d) della contribuzione trasferita e versata a titolo di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 45/1990;
- e) della contribuzione versata a titolo di riscatto;
- f) della contribuzione figurativa di cui agli artt. 4, 5, 21 e 22;
- g) della contribuzione versata volontariamente ai sensi degli artt. 4, comma 4 e 5 comma 4.

26.4 – Il riconoscimento a montante individuale dei contributi figurativi ha effetto:

- a) con riferimento agli articoli 4 e 5, dal termine previsto per il pagamento del conguaglio dell'anno a cui è riferita la contribuzione;
- b) con riferimento agli articoli 21 e 22, dalla data di presentazione della domanda di pensione.

26.5 - A decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo integrativo, corrisposto da ciascun iscritto o accreditato figurativamente, è retrocesso ai fini previdenziali nel proprio montante individuale secondo le seguenti percentuali:

- 50% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva fino a dieci anni, o che optino per il pensionamento all'età di settanta anni;
- 43,75% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a dieci anni e fino a venti anni;
- 37,5% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a venti anni e fino a trenta anni;

“26.1 – A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'importo annuo della pensione è calcolato moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'anno di nascita e all'età di pensionamento prescelta dall'iscritto, di cui alla allegata tabella H(48) e successive modifiche.

Annualmente il Consiglio di Amministrazione approva i coefficienti relativi alla generazione che raggiunge il requisito dell'età pensionabile ordinaria sulla base degli incrementi medi della speranza di vita.

A coloro che richiedono il pensionamento anticipato rispetto all'età ordinaria di cui al comma 1, dell'art. 20 sono attribuiti in via provvisoria i coefficienti di trasformazione dell'ultima generazione disponibile. Al compimento dell'età pensionabile ordinaria, la pensione è ricalcolata, con effetto dal mese successivo, sulla base dei coefficienti di trasformazione definitivi della coorte di appartenenza.

Per tener conto delle frazioni di anno di età al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione è proporzionalmente adeguato in ragione del numero dei mesi interi ricadenti nella frazione di anno. In presenza di età anagrafiche inferiori a 57 anni, si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni.

L'entità della pensione erogata in caso di pensione di vecchiaia unificata anticipata deve risultare sempre inferiore al trattamento previdenziale che il medesimo iscritto avrebbe ricevuto alla maturazione dei requisiti ordinari”.

- 25% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a trenta anni, nonché ai titolari di pensione di altro ente.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, l'anzianità contributiva in quota retributiva, alla data del 31 dicembre 2012 è calcolata senza computare i periodi riscattati e/o ricongiunti.

Il contributo integrativo è retrocesso fino ad un massimale del volume di affari I.V.A. determinato moltiplicando il massimale contributivo per il rapporto tra il Monte Volume di Affari e il Monte Reddito Professionale degli iscritti ad Inarcassa. Il rapporto è determinato con cadenza triennale; per il primo triennio successivo al 2012 tale massimale è pari a euro 160.000,00 come indicato nella allegata tabella C.

Le percentuali di retrocessione di cui al presente comma possono essere modificate, con deliberazione del Comitato Nazionale dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'equilibrio di lungo periodo del sistema previdenziale di INARCASSA.

26.6 – Il tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo individuale è pari alla variazione media quinquennale del monte redditi professionali degli iscritti ad Inarcassa, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, con un valore minimo pari all'1,5%. Il tasso annuo di capitalizzazione è incrementato di una quota percentuale della media quinquennale del rendimento del patrimonio di Inarcassa nella misura che, con cadenza biennale, il Comitato Nazionale dei Delegati delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'equilibrio di lungo periodo del sistema previdenziale di INARCASSA.

Art. 27 – Computo dei periodi riscattati o ricongiunti

27.1 - I periodi ricongiunti ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 45 e s.m.i. e quelli riscattati di cui all'art. 12 del presente Regolamento sono computati, ai fini del diritto e della misura della pensione, in funzione della collocazione temporale dei periodi assicurativi ricongiunti o oggetto di riscatto.

Per la disciplina di tali istituti si rinvia all'apposito Regolamento. ⁴⁸

⁴⁸ Articolo così modificato dal CND nella riunione del 26-27 giugno 2014. Modifica approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 29 ottobre 2014.

Testo previgente:

“Art. 27 – Computo dei periodi riscattati o ricongiunti

27.1 - I periodi ricongiunti ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 45 e s.m.i. e quelli riscattati di cui all'art. 12 del presente Regolamento sono computati, ai fini del diritto e della misura della pensione, in funzione della collocazione temporale dei periodi assicurativi ricongiunti o oggetto di riscatto.

27.2 – La ricongiunzione di periodi assicurativi successivi al 1° gennaio 2013 opera con esclusione dell'onere di versamento della riserva matematica a carico del richiedente la ricongiunzione, in quanto incompatibile con il sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo contributivo. Il riconoscimento a montante individuale dei contributi ricongiunti ha effetto dal momento del trasferimento delle somme versate dagli enti, ad eccezione degli interessi di mora di cui al comma 6 dell'art. 4 della legge n. 45/1990.

27.3 – L'onere di riscatto dei periodi successivi al 1° gennaio 2013 è pari, per ciascuna annualità riscattata, al prodotto del reddito professionale netto dell'anno precedente la domanda per l'aliquota del contributo soggettivo dello stesso anno. L'importo del suddetto onere, non può essere comunque inferiore all'importo del contributo soggettivo minimo previsto per l'anno di presentazione della domanda di riscatto. Per periodi di riscatto inferiori all'anno l'onere è proporzionalmente ridotto. Il riconoscimento a montante individuale dei contributi ha effetto dal momento della domanda di riscatto.

Art. 28 – Pensione minima

28.1 – La misura dei trattamenti pensionistici erogati da Inarcassa non può essere inferiore all’importo della pensione minima indicata nella allegata tabella O, salvo quanto previsto ai commi successivi e dall’art. 19.

28.2 – Per coloro che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dall’anno 2010 l’adeguamento alla pensione minima non è dovuto per gli anni per i quali la pensione è calcolata con il metodo di cui all’art. 17, comma 2 lettera b). In tal caso la pensione minima è ridotta, di tanti trentesimi quanti sono gli anni di anzianità per i quali si applica quanto previsto dalla citata lettera b).

28.3 – Per coloro che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2013 l’importo della pensione comprensivo dell’adeguamento alla pensione minima non può essere superiore alla media dei redditi professionali, rivalutati, relativi ai venti anni precedenti il pensionamento. Tale condizione non si applica ai trattamenti di invalidità, inabilità e indiretti ai superstiti.

In deroga a quanto sopra previsto per gli iscritti che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2013 e che al 31 dicembre 2012 siano in possesso contemporaneamente di almeno 50 anni di età e almeno 20 di anzianità contributiva, la quota di pensione minima per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 2012 è determinata secondo la seguente formula:

$$Pm = Vo \times Ar / At$$

dove

Pm = Quota di pensione ante 2013

Vo = Valore della tabella O relativo all’anno 2012, rivalutato all’anno di pensionamento

Ar = Anzianità in quota retributiva

At = Anzianità totale all’atto del pensionamento

L’integrazione pensionistica è attribuita nel rispetto delle condizioni ed esclusioni di cui al successivo comma 5. Il trattamento integrato non può comunque eccedere il valore limite di cui alla tabella O riferito all’anno di pensionamento.

Per gli iscritti in data anteriore al 29 gennaio 1981 che beneficiano della norma transitoria di cui al successivo art. 32, comma 1, l’anzianità totale (At) utilizzata nella formula come denominatore del rapporto non può essere inferiore al valore previsto dalla tabella I relativa all’anno di pensionamento.⁴⁹

28.4 – Nel caso di pensione indiretta la pensione minima è proporzionalmente ridotta in trentesimi in base all’anzianità maturata, con un minimo non inferiore a venti trentesimi, e con l’applicazione delle percentuali indicate nell’art. 24. Ai beneficiari della pensione di reversibilità la pensione minima

27.4 – Per coloro che riscattano periodi anteriori al 1° gennaio 2013, in assenza di redditi professionali utili alla determinazione della quota retributiva di pensione di cui all’art. 17, si assume il reddito preso a base per il calcolo dell’onere di cui al Regolamento Riscatti”.

⁴⁹ Modifica deliberata dal CND nella riunione del 28-29 novembre 2013, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 26 marzo 2014.

Testo previgente: “28.3 - Per coloro che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2013 l’adeguamento alla pensione minima non può essere superiore alla media dei redditi professionali, rivalutati, relativi ai venti anni precedenti il pensionamento. Tale condizione non si applica ai trattamenti di invalidità, inabilità e indiretti ai superstiti.”.

spetta nella stessa misura in cui è stata riconosciuta al *de cuius* e con l'applicazione delle percentuali indicate nell'art. 24.

28.5 – Ferma restando la normativa previgente l'adeguamento alla pensione minima non spetta nei seguenti casi:

- a) al pensionato il cui valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE), di cui al d. lgs. n. 109/1998 e s.m.i., sia superiore a euro 30.000,00⁵⁰. La certificazione ISEE di riferimento è quella rilasciata nell'anno di presentazione della domanda di pensione o nell'anno di maturazione del diritto qualora quest'ultimo si perfezioni successivamente alla domanda;
- b) al titolare della pensione di vecchiaia unificata che consegua la pensione posticipata, senza aver raggiunto il requisito dell'anzianità contributiva minima ovvero che opti per l'anticipazione rispetto all'età pensionabile ordinaria;
- c) al titolare di un trattamento pensionistico diretto erogato da un altro ente previdenziale e ai superstiti beneficiari della pensione indiretta di cui agli art. 24 comma 4 lett. b) e 29, comma 2;
- d) al titolare della pensione contributiva;
- e) al titolare della pensione in totalizzazione o in cumulo, salvo che lo stesso abbia raggiunto i requisiti minimi previsti per la pensione di vecchiaia unificata;
- f) al titolare della pensione di anzianità.⁵¹

⁵⁰

Anno	Importo elevato a euro
2013	30.000,00
2014	30.350,00
2015	30.450,00
2016	30.450,00
2017	30.450,00

Anno	Importo elevato a euro
2018	30.800,00
2019	31.150,00
2020	31.350,00
2021	31.400,00

⁵¹ Modifica deliberata dal CND nella riunione del 24-25-26 giugno 2020, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

Testo previgente:

“28.5 – Ferma restando la normativa previgente l'adeguamento alla pensione minima non spetta nei seguenti casi:

- a) al pensionato il cui valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE), di cui al d. lgs. n. 109/1998 e s.m.i., con riferimento all'anno precedente il pensionamento, sia superiore a euro 30.000,00;
- b) al titolare della pensione di vecchiaia unificata che consegua la pensione al compimento del 70° anno di età senza aver raggiunto il requisito dell'anzianità contributiva minima ovvero che opti per l'anticipazione rispetto all'età pensionabile ordinaria;
- c) al titolare di un trattamento pensionistico diretto erogato da un altro ente previdenziale;
- d) al titolare della pensione contributiva;
- e) al titolare della pensione in totalizzazione o in cumulo, salvo che lo stesso non abbia raggiunto i requisiti minimi previsti per la pensione di vecchiaia unificata;*
- f) al titolare della pensione di anzianità.”

(*) Lettera così modificata dal CND nella riunione del 12-13 ottobre 2017. Modifica approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 2 febbraio 2018.

Testo previgente:

“28.5 – *Omissis* – e) al titolare della pensione in totalizzazione, salvo che lo stesso non abbia raggiunto i requisiti minimi previsti per la pensione di vecchiaia unificata;”.

Art. 29 – Pensionati di altro Ente

29.1 - A decorrere dalle domande presentate dal 1° gennaio 2013 la pensione di inabilità ed invalidità di cui agli articoli 21 e 22 spetta all'iscritto già fruitore di un trattamento pensionistico a carico di altro Istituto previdenziale, qualora concorrano anche le seguenti condizioni:

- a) abbia maturato, in caso di inabilità, almeno due anni di effettiva iscrizione e contribuzione anche non continuativi. In caso di invalidità, abbia maturato almeno tre anni di effettiva iscrizione e contribuzione anche non continuativi;
- b) l'evento invalidante sopraggiunga successivamente alla iscrizione ad INARCASSA e prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Per il calcolo di queste prestazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22.

29.2 - La pensione indiretta spetta ai superstiti dell'iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro istituto, che abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione anche non continuativi. Detta prestazione, da erogarsi nelle percentuali indicate all'art. 24, viene calcolata con le modalità previste dagli artt. 19 e 26.

Art. 30 – Pagamento delle pensioni e recupero degli indebiti previdenziali ⁵²

30.1 - Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

30.2 - Qualora l'ammontare annuo della pensione spettante ai sensi del presente Regolamento sia inferiore a euro mille ⁵³, la stessa è erogata in unica soluzione annuale anticipata.

30.3 – La disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai trattamenti integrativi di cui all'articolo 4 della Legge 4 marzo 1958, n. 179, e dell'articolo 6, secondo comma, della Legge 11 novembre 1971, n. 1046.

30.4 – Per la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebite INARCASSA ha facoltà di effettuare la compensazione con gli importi in pagamento e la trattenuta sui ratei successivi, nei limiti disposti dalla legge in materia di pignoramento delle pensioni ovvero in misura superiore a tali limiti qualora vi sia una specifica autorizzazione del debitore. ⁵⁴

30.5 – Entro il termine di cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione, INARCASSA può rettificare le pensioni erogate in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione. Non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore imputabile ad INARCASSA, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti

⁵² Modifica del titolo dell'articolo deliberata dal CND nella riunione del 24-25-26 giugno 2020, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

Testo previgente:

“Art. 30 – Pagamento delle pensioni”.

⁵³ Vedi Tabella P

⁵⁴ Comma introdotto con la modifica deliberata dal CND nella riunione del 24-25-26 giugno 2020, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti da INARCASSA, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.⁵⁵

30.6 - Le somme da recuperare sono gravate da interessi legali, ad eccezione delle somme da recuperare a causa di errori imputabili ad INARCASSA.⁵⁶

CAPO III

Norme transitorie e finali

Art. 31 - Base di reddito per il passato

31.1 - Agli effetti del calcolo delle pensioni, per gli anni anteriori al 1982, si assume quale reddito, ai fini di cui all'articolo 17, e di cui alle altre norme che vi fanno riferimento:

- a) per gli anni per i quali non siano state esercitate le facoltà di integrazione contributiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, primo e secondo comma della legge 3.1.1981 n. 6, il decuplo del contributo individuale versato dall'iscritto per ciascuno degli anni da considerare in regime obbligatorio;
- b) per gli anni 1973 e precedenti per i quali sia stata esercitata la suddetta facoltà, una somma pari a lire sei milioni (n.d.r. euro 3.098,74).

Art. 32 - Norme transitorie

32.1 - Gli iscritti ad INARCASSA, che abbiano conseguito periodi di iscrizione e contribuzione in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di venti anni purché, entro il termine perentorio di tre anni dalla data di approvazione della modifica regolamentare da parte dei Ministeri vigilanti, abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età anagrafica e abbiano conseguito almeno venti anni di iscrizione e contribuzione. Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958.

32.2 - In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'art. 20.

32.3 - I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 4 della Legge 4 marzo 1958, n. 179, e dell'articolo 6, secondo comma, della Legge 11 novembre 1971, n. 1046, non sono soggetti a rideterminazione in dipendenza delle variazioni delle pensioni per altro titolo percepite ma restano definitivamente acquisiti nella misura già in godimento.

32.4 - I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della Legge 11 novembre 1971, n. 1046, e non ancora in godimento saranno liquidati nella misura e con le modalità stabilite da detta legge.

⁵⁵ Comma introdotto con la modifica deliberata dal CND nella riunione del 24-25-26 giugno 2020, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

⁵⁶ Comma introdotto con la modifica deliberata dal CND nella riunione del 24-25-26 giugno 2020, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

32.5 - Le delibere e i regolamenti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti restano in vigore all'atto della trasformazione nell'Associazione INARCASSA

32.6 - Agli iscritti che abbiano maturato almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione al 31 dicembre 2012 si applica il calcolo pro rata di cui all'art. 20 comma 2, anche qualora non raggiungano il requisito di anzianità contributiva minima di cui al comma 1 dello stesso articolo, a condizione che all'atto del pensionamento possano far valere contestualmente:

- a) l'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia unificata posticipata;
- b) una anzianità di iscrizione e contribuzione di almeno 30 anni. ⁵⁷

Art. 33 – Rivalutazione dei redditi e dei coefficienti utili al calcolo delle pensioni

33.1 - Con delibera del Consiglio di Amministrazione i redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento della quota retributiva delle pensioni di cui al Capo II sono rivalutati annualmente in proporzione all'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 34.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione sono aggiornati ogni anno i coefficienti di trasformazione per il calcolo della quota contributiva delle pensioni di cui al Capo II, tenendo conto degli incrementi medi della speranza di vita per la coorte che raggiunge l'età pensionabile ordinaria.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione di INARCASSA redige entro il 31 maggio di ciascun anno, anche sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT), apposite tabelle dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e dei coefficienti di trasformazione per il calcolo delle prestazioni contributive, comunicandole successivamente al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ed al Ministro del Tesoro per la relativa approvazione ai sensi dell'art. 3, secondo comma del Decreto Legislativo n. 509/94.

33.2 - Con delibera del Consiglio di Amministrazione sono altresì determinati con cadenza annuale:

- a) il monte redditi professionale degli iscritti a INARCASSA e la variazione media quinquennale di cui all'art. 26.6;
- b) il reddito medio professionale degli iscritti a INARCASSA e il reddito medio biennale di cui all'art. 4.4. ⁵⁸

Art. 34 – Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

34.1 - Con delibera del Consiglio di Amministrazione, gli importi delle pensioni e dei trattamenti previdenziali di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 32 erogati da INARCASSA sono rivalutati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno.

Le variazioni percentuali sono determinate confrontando il valore medio dell'indice relativo al

⁵⁷ Modifica deliberata dal CND nella riunione del 24-25-26 giugno 2020, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

Testo previgente:

“32.6 - Agli iscritti che abbiano maturato almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione al 31 dicembre 2012, dal compimento del 70° anno di età e con una anzianità contributiva di almeno 30 anni, si applica il calcolo pro rata di cui all'art. 20 comma 2, anche qualora non raggiungano il requisito di anzianità contributiva minima di cui al comma 1 dello stesso articolo”.

⁵⁸ Comma introdotto con la modifica deliberata dal CND nella riunione del 24-25-26 giugno 2020, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto la rivalutazione delle pensioni con il valore medio dell'indice relativo ai dodici mesi del periodo compreso fra il trentesimo ed il diciannovesimo mese anteriore a quello da cui ha effetto la rivalutazione delle pensioni. ⁵⁹

34.2 - Con la stessa delibera, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura:

- a) i limiti di reddito per il calcolo della pensione di vecchiaia e di vecchiaia unificata di cui agli artt. 17 e 20 (tabella G);
- b) i limiti di reddito per il calcolo dell'anzianità aggiuntiva per le pensioni di invalidità ed inabilità di cui agli artt. 21 e 22 (tabella N);
- c) il massimale contributivo per la determinazione del contributo soggettivo di cui all'art. 4 (tabelle A e B);
- d) il massimale di volume di affari pensionabile di cui all'art. 26 (tabella C);
- e) il limite di valore economico per l'attribuzione della pensione minima di cui all'art. 28;
- f) i contributi soggettivo, facoltativo e integrativo minimi di cui agli artt. 4 e 5 (tabelle A, B e C);
- g) il limite annuo di pensione ai fini della erogazione della prestazione in unica soluzione annuale di cui all'art. 30 (tabella P);
- h) la misura della pensione minima annua di cui all'art. 28 (tabella O);
- i) gli importi relativi alle sanzioni di cui agli articoli 2 e 10 del presente Regolamento.

I valori da a) ad e) sono adeguati arrotondando i relativi importi ai 50 euro per eccesso. I valori f), g) e i) sono adeguati arrotondando i relativi importi ai 5 euro per eccesso. ⁶⁰

⁵⁹ Modifica deliberata dal CND nella riunione del 24-25-26 giugno 2020, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

Testo previgente:

“34.1 - Con delibera del Consiglio di Amministrazione, gli importi delle pensioni e dei trattamenti previdenziali di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 32 erogati da INARCASSA sono rivalutati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno più recente preso in considerazione per calcolare la variazione medesima.”

⁶⁰ Modifica deliberata dal CND nella riunione del 11 e 12 giugno 2015, approvata con nota Ministeri Vigilanti del 17 luglio 2015.

Testo previgente:

“34.2 - Con la stessa delibera, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura:

- a) i limiti di reddito per il calcolo della pensione di vecchiaia e di vecchiaia unificata di cui agli artt. 17 e 20 (tabella G);
- b) i limiti di reddito per il calcolo dell'anzianità aggiuntiva per le pensioni di invalidità ed inabilità di cui agli artt. 21 e 22 (tabella N);
- c) il massimale contributivo per la determinazione del contributo soggettivo di cui all'art. 4 (tabelle A e B);
- d) il massimale di volume di affari pensionabile di cui all'art. 26 (tabella C);
- e) i limiti di reddito e di volume d'affari I.V.A. ai fini del sistema di calcolo retributivo di cui all'art. 17 (tabella E);
- f) il limite di valore economico per l'attribuzione della pensione minima di cui all'art. 28;
- g) i contributi soggettivo, facoltativo e integrativo minimi di cui agli artt. 4 e 5 (tabelle A, B e C);
- h) il limite annuo di pensione ai fini della erogazione della prestazione in unica soluzione annuale di cui all'art. 30 (tabella P);

34.3 – Con cadenza biennale è, altresì, aggiornato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, il coefficiente di riduzione della pensione di vecchiaia unificata anticipata di cui all’art. 20, comma 3, sulla base delle risultanze del bilancio tecnico attuariale di cui all’art. 9, comma 1.

La delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al presente comma è successivamente comunicata al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la relativa approvazione ai sensi dell’art. 3, secondo comma, del d. lgs. n.509/1994. ⁶¹

Art. 34 bis – Tutela della Paternità per i liberi professionisti ⁶²

34 bis. 1 – Ai padri iscritti ad Inarcassa spetta l’indennità di cui all’art. 70 comma 3 ter del D. Lgs. 151/2001, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

34 bis. 2 - Ai padri iscritti ad Inarcassa spetta l’indennità di cui all’art. 70 comma 3 ter del D. Lgs. 151/2001 anche nel caso in cui la madre non sia una libera professionista o una lavoratrice, per la nascita del figlio o per l’ingresso nel nucleo familiare del minore adottato o affidato, per il periodo in cui la madre non ne abbia diritto.

34 bis. 3 – In caso di adozione o di affidamento, l’indennità di cui ai commi precedenti spetta al padre in alternativa alla madre che non ne faccia richiesta o che non ne abbia diritto.

34 bis. 4 – In caso di nascita o adozione l’indennità di cui al primo comma spetta per un periodo massimo di cinque mesi; in caso di affidamento l’indennità spetta per un periodo massimo di tre mesi.

34 bis. 5 – In caso di nascita, adozione o affidamento l’indennità di cui al secondo comma spetta per un periodo massimo di tre mesi successivi alla nascita o all’ingresso del minore nel nucleo familiare.

34 bis. 6 – La tutela di cui al secondo comma è esclusa in caso di aborto e qualora i padri siano titolari di pensione, ad eccezione dei fruitori di pensione di invalidità ed ai superstiti.

34 bis. 7 – L’indennità di paternità spetta nella misura pari all’80% del reddito professionale dichiarato ai fini fiscali dal professionista iscritto nel secondo anno anteriore a quello dell’evento, commisurato al periodo di tutela previsto dai precedenti commi. Limitatamente al secondo comma la percentuale del reddito da considerarsi ai fini del calcolo per l’indennità di paternità è pari al 60%. L’indennità è rapportata al periodo di iscrizione del professionista nel periodo oggetto di tutela.

34 bis. 8 – Termini e modalità di presentazione della domanda sono stabiliti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Inarcassa.

i) la misura della pensione minima annua di cui all’art. 28 (tabella O);

j) gli importi relativi alle sanzioni di cui agli articoli 2 e 10 del presente Regolamento.

I valori da a) ad f) sono adeguati arrotondando i relativi importi ai 50 euro per eccesso. I valori g), h) e j) sono adeguati arrotondando i relativi importi ai 5 euro per eccesso”.

⁶¹ Modifica deliberata dal CND nella riunione del 24-25-26 giugno 2020, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

Testo previgente:

“34.3 – Con cadenza annuale sono, altresì, aggiornati, con delibera del Consiglio di Amministrazione, i coefficienti di riduzione della pensione di vecchiaia unificata anticipata di cui alla allegata tabella M.”.

⁶² Articolo introdotto dal CND nella riunione dell’11-12 giugno 2015, modificato dal CND nella riunione del 28-29 aprile 2016 e approvato dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 gennaio 2017, in vigore dal 1° gennaio 2018.

34 bis. 9 – La tutela prevista nel secondo comma si applica agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo all’approvazione della presente modifica al RGP 2012.

34 bis. 10 – Per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel presente articolo, si applica la medesima disciplina che regola l’indennità di maternità.

Art. 35 - Entrata in vigore

35.1 – Le modifiche contenute nel Regolamento Generale Previdenza “2012”, rispetto al Regolamento Generale Previdenza, entrano in vigore, se non diversamente stabilito, dal 1° gennaio 2013.

35.2 – Ogni successiva modifica al presente Regolamento, entra in vigore, se non diversamente stabilito, dal 1° gennaio dell’anno successivo all’approvazione ministeriale.⁶³

⁶³ Modifica deliberata dal CND nella riunione del 24-25-26 giugno 2020, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020.

Testo previgente:

“Art. 35 - Entrata in vigore del Regolamento Generale Previdenza “2012”

35.1 – Le modifiche contenute nel presente Regolamento Generale Previdenza “2012”, rispetto al Regolamento Generale Previdenza, entrano in vigore, se non diversamente stabilito, dal 1° gennaio 2013.”

TABELLE

TABELLA A)

MISURA DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Art. 4 Regolamento

ANNO	MASSIMALE CONTRIBUTIVO (€) (*)	LIMITE DI REDDITO AI FINI DEL CALCOLO CONTRIBUTIVO RIDOTTA (€)	ALIQUOTA ORDINARIA %		ALIQUOTA RIDOTTA %	CONTRIBUTO MINIMO (€)		CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ OLTRE IL MASSIMALE CONTRIBUTIVO %
				di cui assistenza			di cui assistenza	
2012	87.700,00	43.750,00	13,50	0,50	6,75	1.645,00	67,00	3,00
2013	120.000,00	45.100,00	14,50	0,00	7,25	2.250,00	0,00	0,00
2014	121.350,00	45.600,00	14,50	0,00	7,25	2.275,00	0,00	0,00
2015	121.600,00	45.700,00	14,50	0,00	7,25	2.280,00	0,00	0,00
2016	121.600,00	45.700,00	14,50	0,00	7,25	2.280,00	0,00	0,00
2017	121.600,00	45.700,00	14,50	0,00	7,25	2.280,00	0,00	0,00
2018	122.950,00	46.250,00	14,50	0,00	7,25	2.310,00	0,00	0,00
2019	124.350,00	46.800,00	14,50	0,00	7,25	2.340,00	0,00	0,00
2020	125.000,00	47.050,00	14,50	0,00	7,25	2.355,00	0,00	0,00
2021	125.150,00	-	14,50	0,00	7,25	2.360,00	0,00	0,00

(*) Importo rivalutato all'indice ISTAT

TABELLA B)

MISURA DEL CONTRIBUTO FACOLTATIVO

Art. 4 Regolamento

ANNO	MASSIMALE CONTRIBUTIVO (€) (*)	ALIQUOTA MODULARE %		CONTRIBUTO MINIMO MODULARE (€)
		minima	massima	
2013	120.000,00	1,00	8,50	180,00
2014	121.350,00	1,00	8,50	185,00
2015	121.600,00	1,00	8,50	190,00
2016	121.600,00	1,00	8,50	190,00
2017	121.600,00	1,00	8,50	190,00
2018	122.950,00	1,00	8,50	195,00
2019	124.350,00	1,00	8,50	200,00
2020	125.000,00	1,00	8,50	205,00
2021	125.150,00	1,00	8,50	210,00

(*) Importo rivalutato all'indice ISTAT

MISURA DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO
Artt. 5 e 26 Regolamento

ANNO	ALIQUOTA %	CONTRIBUTO MINIMO (*)	MASSIMO VOLUME DI AFFARI PENSIONABILE (*)
2012	4,00	375,00	
2013	4,00	660,00	160.000,00
2014	4,00	670,00	161.800,00
2015	4,00	675,00	162.150,00
2016	4,00	675,00	161.050,00
2017	4,00	675,00	161.050,00
2018	4,00	685,00	163.950,00
2019	4,00	695,00	163.100,00
2020	4,00	700,00	163.950,00
2021	4,00	705,00	164.150,00

(*) Importo rivalutato all'indice ISTAT

MISURA DEL CONTRIBUTO DI MATERNITA' E PATERNITA'
Art. 6 Regolamento

ANNO	CONTRIBUTO MATERNITA' (€)
2012	85,00
2013	68,00
2014	62,00
2015	61,00
2016	67,00
2017	49,00
2018	48,00
2019	39,00
2020	40,00
2021	47,00

Art. 34 bis Regolamento

ANNO	CONTRIBUTO PATERNITA' (€)
2018	12,00
2019	0,00
2020	4,00
2021	6,00

TABELLA E)

**LIMITE DI REDDITO PER LA CONVALIDA DELL'ANNUALITA
AI FINI DELLA QUOTA RETRIBUTIVA DI PENSIONE**

Art. 17 Regolamento

ANNO	REDDITO PROFESSIONALE (€)	CONTRIBUTO MINIMO (€)
2012	6.300,00	10.500,00

TABELLA F)

ANNI UTILI AL CALCOLO DELLA MEDIA REDDITUALE

Art. 17 Regolamento

ANNO MATURAZIONE REQUISITI	NUMERO DEI MIGLIORI REDDITI	ULTIMI ANNI DI CONTRIBUZIONE
2012	22	27

TABELLA G)

COEFFICIENTI DI RENDIMENTO E SCAGLIONI DI REDDITO PENSIONABILE

Art. 17 Regolamento

ANNO MATURAZIONE REQUISITI	COEFFICIENTI DI RENDIMENTO			
	2%	1,71%	1,43%	1,14%
	Fino al valore di a)	Per la parte eccedente di a)	Per la parte eccedente di b)	Per la parte eccedente di c)
	SCAGLIONI DI REDDITO PENSIONABILE (€) (*)			
	a)	b)	c)	d)
2012	43.750,00	65.950,00	76.850,00	87.700,00
2013	45.100,00	67.950,00	79.200,00	90.350,00
2014	45.600,00	68.700,00	80.100,00	91.350,00
2015	45.700,00	68.850,00	80.300,00	91.550,00
2016	45.700,00	68.850,00	80.300,00	91.550,00
2017	45.700,00	68.850,00	80.300,00	91.550,00
2018	46.250,00	69.650,00	81.200,00	92.600,00
2019	46.800,00	70.450,00	82.100,00	93.650,00
2020	47.050,00	70.850,00	82.550,00	94.150,00
2021	47.100,00	70.950,00	82.650,00	94.250,00

(*) Importo rivalutato all'indice ISTAT

**COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE PER IL CALCOLO DELLE PRESTAZIONI
CONTRIBUTIVE****Art. 26 Regolamento**

PER LA GENERAZIONE DI RIFERIMENTO DEL 1955	
ETA' DI PENSIONAMENTO	COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE %
57	4,301
58	4,414
59	4,534
60	4,662
61	4,799
62	4,944
63	5,099
64	5,265
65	5,443
66	5,634
67	5,840
68	6,062
69	6,302
70	6,562
71	6,846
72	7,156
73	7,495
74	7,869
75	8,282
76	8,742
77	9,257
78	9,836
79	10,479
80	11,193

**COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE PER IL CALCOLO DELLE PRESTAZIONI
CONTRIBUTIVE**
Art. 26 Regolamento

PER LA GENERAZIONE DI RIFERIMENTO DEL 1956	
ETA' DI PENSIONAMENTO	COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE %
57	4,277
58	4,388
59	4,506
60	4,632
61	4,767
62	4,910
63	5,064
64	5,228
65	5,405
66	5,595
67	5,800
68	6,021
69	6,261
70	6,520
71	6,802
72	7,109
73	7,444
74	7,811
75	8,213
76	8,655
77	9,143
78	9,682
79	10,280
80	10,944

TABELLA I)

REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA

Art. 20 Regolamento

ANNO MATURAZIONE REQUISITI	ETA' ORDINARIA	ANZIANITA' CONTRIBUTIVA MINIMA
2012	65 anni	30 anni
2013	65 anni	30 anni
2014	65 anni e 3 mesi	30 anni e 6 mesi
2015	65 anni e 6 mesi	31 anni
2016	65 anni e 9 mesi	31 anni e 6 mesi
2017	66 anni	32 anni
2018	66 anni	32 anni e 6 mesi
2019	66 anni e 3 mesi	33 anni
2020	66 anni e 3 mesi	33 anni e 6 mesi
2021	66 anni e 3 mesi	34 anni
2022(*)	66 anni e 3 mesi	34 anni e 6 mesi
2023(*)	66 anni e 3 mesi	35 anni

(*) Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita

TABELLA L)

PERCENTUALI DI RIDUZIONE DELLA PENSIONE DI ANZIANITA'

Art. 18 Regolamento

ETA' DI PENSIONAMENTO	COEFFICIENTE DI RIDUZIONE DELLA PENSIONE
58	17,3%
59	15,3%
60	13,1%
61	10,8%
62	8,4%
63	5,8%
64	3,0%

TABELLA N)

LIMITE DI REDDITI IMPONIBILI O ESENTI DA IMPOSTE DIVERSI DA QUELLI PROFESSIONALI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ANZIANITA' FIGURATIVA ALLA PENSIONE DI INVALIDITA' E INABILITA'

Art. 21 Regolamento

ANNO MATURAZIONE REQUISITI	LIMITE DI REDDITO (€) (*)
2012	26.150,00
2013	26.950,00
2014	27.250,00
2015	27.350,00
2016	27.350,00
2017	27.350,00
2018	27.700,00
2019	28.050,00
2020	28.200,00
2021	28.250,00

(*) Importo rivalutato all'indice ISTAT

TABELLA O)

MISURA DELLA PENSIONE MINIMA

Art. 28 Regolamento

ANNO	PENSIONE MINIMA (€) (*)
2012	10.423,00
2013	10.736,00
2014	10.854,00
2015	10.876,00
2016	10.876,00
2017	10.876,00
2018	10.996,00
2019	11.117,00
2020	11.173,00
2021	11.184,00

(*) Importo rivalutato all'indice ISTAT

**LIMITE DI IMPORTO PER LA EROGAZIONE
DELLA PRESTAZIONE IN UNICA SOLUZIONE ANNUALE**

Art. 30 Regolamento

ANNO	IMPORTO LIMITE (€) (*)
2013	1.000,00
2014	1.015,00
2015	1.020,00
2016	1.020,00
2017	1.020,00
2018	1.050,00
2019	1.100,00
2020	1.110,00
2021	1.115,00

(*) Importo rivalutato all'indice ISTAT

VARIAZIONI DELL'INDICE ISTAT

ANNO	VARIAZIONE ANNUA %
2012	2,70
2013	3,00
2014	1,10
2015	0,20
2016	0,00
2017	0,00
2018	1,10
2019	1,10
2020	0,50
2021	0,10

Appendice:

REQUISITI PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA

ANNO MATURAZIONE REQUISITI	ETA'			ANZIANITA' CONTRIBUTIVA MINIMA PER PENSIONE ORDINARIA E ANTICIPATA
	Ordinaria	Anticipata	Posticipata	
2013	65 anni	63 anni	70 anni	30 anni
2014	65 anni e 3 mesi	63 anni	70 anni	30 anni e 6 mesi
2015	65 anni e 6 mesi	63 anni	70 anni	31 anni
2016	65 anni e 9 mesi	63 anni	70 anni	31 anni e 6 mesi
2017	66 anni	63 anni	70 anni	32 anni
2018	66 anni	63 anni	70 anni	32 anni e 6 mesi
2019	66 anni e 3 mesi	63 anni e 3 mesi	70 anni e 3 mesi	33 anni
2020	66 anni e 3 mesi	63 anni e 3 mesi	70 anni e 3 mesi	33 anni e 6 mesi
2021	66 anni e 3 mesi	63 anni e 3 mesi	70 anni e 3 mesi	34 anni

**COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE
PER IL CALCOLO DELLE PRESTAZIONI CONTRIBUTIVE**

Art. 26 Regolamento

TABELLA H(48)

PER LA GENERAZIONE DI RIFERIMENTO DEL 1948	
ETA' DI PENSIONAMENTO	COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE %
57	4,426
58	4,545
59	4,676
60	4,814
61	4,965
62	5,114
63	5,288
64	5,464
65	5,655
66	5,859
67	6,092
68	6,340
69	6,618
70	6,909
71	7,227
72	7,528
73	7,889
74	8,224
75	8,683
76	9,227
77	9,701
78	10,325
79	10,961
80	11,655

TABELLA H(49)

PER LA GENERAZIONE DI RIFERIMENTO DEL 1949	
ETA' DI PENSIONAMENTO	COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE %
57	4,380
58	4,501
59	4,631
60	4,769
61	4,917
62	5,074
63	5,243
64	5,423
65	5,617
66	5,825
67	6,048
68	6,289
69	6,549
70	6,830
71	7,134
72	7,462
73	7,819
74	8,207
75	8,629
76	9,088
77	9,589
78	10,137
79	10,735
80	11,390

TABELLA H(50)

PER LA GENERAZIONE DI RIFERIMENTO DEL 1950	
ETA' DI PENSIONAMENTO	COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE %
57	4,346
58	4,467
59	4,595
60	4,732
61	4,878
62	5,034
63	5,201
64	5,380
65	5,572
66	5,779
67	6,001
68	6,241
69	6,500
70	6,780
71	7,083
72	7,412
73	7,770
74	8,159
75	8,583
76	9,045
77	9,550
78	10,103
79	10,709
80	11,373

TABELLA H(51)

PER LA GENERAZIONE DI RIFERIMENTO DEL 1951	
ETA' DI PENSIONAMENTO	COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE %
57	4,318
58	4,438
59	4,565
60	4,701
61	4,846
62	5,001
63	5,167
64	5,346
65	5,537
66	5,744
67	5,966
68	6,206
69	6,466
70	6,747
71	7,052
72	7,383
73	7,743
74	8,136
75	8,565
76	9,034
77	9,548
78	10,111
79	10,730
80	11,410

TABELLA H(52)

PER LA GENERAZIONE DI RIFERIMENTO DEL 1952	
ETA' DI PENSIONAMENTO	COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE %
57	4,330
58	4,446
59	4,569
60	4,700
61	4,840
62	4,989
63	5,149
64	5,320
65	5,503
66	5,700
67	5,913
68	6,143
69	6,391
70	6,661
71	6,955
72	7,276
73	7,629
74	8,017
75	8,446
76	8,925
77	9,460
78	10,061
79	10,728
80	11,470

TABELLA H(53)

PER LA GENERAZIONE DI RIFERIMENTO DEL 1953	
ETA' DI PENSIONAMENTO	COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE %
57	4,322
58	4,437
59	4,559
60	4,688
61	4,826
62	4,974
63	5,131
64	5,300
65	5,481
66	5,676
67	5,885
68	6,112
69	6,357
70	6,623
71	6,913
72	7,231
73	7,580
74	7,964
75	8,390
76	8,866
77	9,400
78	9,995
79	10,656
80	11,392

TABELLA H(54)

PER LA GENERAZIONE DI RIFERIMENTO DEL 1954	
ETA' DI PENSIONAMENTO	COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE %
57	4,311
58	4,425
59	4,546
60	4,675
61	4,812
62	4,958
63	5,115
64	5,282
65	5,462
66	5,655
67	5,862
68	6,087
69	6,329
70	6,593
71	6,880
72	7,194
73	7,538
74	7,918
75	8,338
76	8,806
77	9,331
78	9,919
79	10,571
80	11,297

**PERCENTUALI DI RIDUZIONE DELLA PENSIONE
DI VECCHIAIA UNIFICATA ANTICIPATA**

Art. 20 Regolamento

2013

ETA' DI PENSIONAMENTO ANNI	COEFFICIENTE DI RIDUZIONE DELLA PENSIONE ANNO 2013 %
63	6,489
64	3,377
65	-

2014

ETA' DI PENSIONAMENTO ANNI	COEFFICIENTE DI RIDUZIONE DELLA PENSIONE ANNO 2013 %
63	7,515
64	4,339
65	0,917

2015

ETA' DI PENSIONAMENTO ANNI	COEFFICIENTE DI RIDUZIONE DELLA PENSIONE ANNO 2013 %
63	8,360
64	5,207
65	1,824
65 e 6 mesi	-

2016

ETA' DI PENSIONAMENTO ANNI	COEFFICIENTE DI RIDUZIONE DELLA PENSIONE ANNO 2013 %
63	9,227
64	6,083
65	2,727
65 e 9 mesi	-

2017

ETA' DI PENSIONAMENTO ANNI	COEFFICIENTE DI RIDUZIONE DELLA PENSIONE ANNO 2013 %
63	11,189
64	8,113
65	3,604
66	-

2018

ETA' DI PENSIONAMENTO ANNI	COEFFICIENTE DI RIDUZIONE DELLA PENSIONE ANNO 2013 %
63	11,594
64	7,815
65	4,644
66	-

2019

ETA' DI PENSIONAMENTO ANNI	COEFFICIENTE DI RIDUZIONE DELLA PENSIONE ANNO 2013 %
63 e 3 mesi	10,505
64 e 3 mesi	7,530
65 e 3 mesi	3,465
66 e 3 mesi	-

2020

ETA' DI PENSIONAMENTO ANNI	COEFFICIENTE DI RIDUZIONE DELLA PENSIONE ANNO 2013 %
63 e 3 mesi	10,450
64 e 3 mesi	7,493
65 e 3 mesi	4,311
66 e 3 mesi	-